

REDATTA SCHEDA PER CASELLARIO

Addi _____

2022 
N. 42 ~~2023~~ Reg. Gen.
N. 5875 20 Not. Reato
N. _____
N. 25/2023 Sent.

FDGLIO NOTIZIE

Redatto il _____

Inviato il _____

Campione Penale N° _____

Estratto Esecutivo
- Procura Generale ROMA
- Proc.Rep. c/o Trib. _____
- Corte Assise _____
- Uff. Ademp. Esec. Trib. GIP _____

1[^] CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno duemilaventitre il giorno 12 del mese di luglio in Roma

LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI ROMA

composta dai Signori:

| | | | |
|-----------|---------------------|------------|-------------|
| 1. Datt. | Vincenzo Gaetano | CAPOZZA | Presidente |
| 2. Datt. | Renata Alda Tiziana | LAVIOLA | Cansigliere |
| 3. Sig. | Gianfranca | PALA | } |
| 4. Sig.ra | Maria Teresa | ROSSI | } |
| 5. Sig. | Alessandro | PALLOTTINI | } Giudici |
| 6. Sig.ra | Giavanna | MAZZA | } papalari |
| 7. Sig. | Stefano | PROSPERINI | } |
| 8. Sig. | Vittoria | PRATTICO | } |

ha pronunciato in pubblica udienza la seguente

SENTENZA

nella causa penale in grado d'appello

CONTRO

1) **BIANCHI Gabriele**, nato a _____) il _____

DETENUTO - PRESENTE

Detenuto c/o la Casa Circondariale di _____

4)

Difeso di fiducia dagli Avv.ti Valerio Spigarelli e Ippolita Naso del Foro di Roma – PRESENTI entrambi

- 2) **BIANCHI Marco**, n. a il
 DETENUTO – PRESENTE
 Detenuto c/o la Casa Circondariale di
 Difeso di fiducia dagli Avv.ti Vanina Zaru e Leondardo Bianchini del Foro di Firenze – PRESENTI entrambi

- 3) **PINCARELLI Mario**, n. a il
 DETENUTO – PRESENTE
 Detenuto c/o la Casa Circondariale di
 Difeso di fiducia dall'Avv. Loredana Mazzenga del Foro di Roma - PRESENTE

- 4) **BELLEGGIA Francesco**, n. a il
 DETENUTO AA.DD. – PRESENTE
 Detenuto agli AA.DD. in
 Difeso di fiducia dall'Avv. Vito Perugini del Foro di Velletri - PRESENTE

PARTI CIVILI:

- 1) PRESENTE
 Rappresentato dall'Avv. Galassi Vincenzo del foro di Frosinone – PRESENTE
- 2) n. – PRESENTE
- 3) n. – PRESENTE
- Rappresentate entrambe dall'Avv. Marzi Domenico del foro di Frosinone – PRESENTE
- 4) **COMUNE DI COLLEFERRO, in persona sindaco p.t. Pierluigi Sanna**
 Rappresentato dall'Avv. Frasacco Maurizio del foro di Velletri – PRESENTE
- 5) **COMUNE DI PALIANO, in persona sindaco p.t. Alfieri Domenico**
 Rappresentato dall'Avv. Pastorino Vincenzo del foro di Frosinone – PRESENTE
- 6) **COMUNE DI ARTENA, in persona sindaco p.t. dott. Loris Talone**
 Rappresentato dall'Avv. Ferrandino Massimo del foro di Napoli – PRESENTE

IMPUTAZIONE
 (Vedasi allegato)

2)

(Allegato)

del reato p. e p. dagli artt. 110, 575, 577, c. 1° n. 4 (in rei. all'art. 61 n. 1) c.p., perché, in concorso tra loro, cagionavano la morte di DUARTE MONTEIRO Willy colpendolo reiteratamente e violentemente con pugni e calci al capo, al collo, al torace ed all'addome, anche quando la vittima si trovava ormai a terra, priva di sensi e non in grado di opporre alcuna difesa, provocando un grave poltraumatismo a livello cranio-toracico ed addominale con conseguente insufficienza cardiopolmonare ed arresto cardiocircolatorio; con l'aggravante di aver commesso il fatto per motivi futili, connessi ad una lite all'interno di un locale, ed abietti, connessi alla volontà di affermare, attraverso l'uso brutale della violenza fisica, il loro predominio e la loro supremazia nell'ambito territoriale di riferimento;

In Colferro, il 6/9/2020



CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Procuratore Generale e P.M. concludono riportandosi alla requisitoria scritta insistendo nel rigetto di tutte le eccezioni in materia medico-legale e chiedono la conferma della sentenza.

Per le parti civili: – **Avv. D. Marzi**, per le parti chiede la conferma della sentenza di primo grado e si riporta alle conclusioni scritte; **Avv. V. Galassi** chiede la conferma integrale della sentenza di primo grado con particolare riferimento alle statuizioni civili contenute nella sentenza stessa; **Avv. V. Pastorino** chiede la conferma integrale della sentenza di primo grado e si riporta alle conclusioni scritte; **Avv. M. Ferrandino**, chiede la conferma della sentenza di primo grado e si riporta alle conclusioni scritte; **Avv. M. Frasaeco**, chiede la conferma della sentenza di primo grado con il riconoscimento della penale responsabilità penale degli imputati, e si riporta alle conclusioni scritte.

Per la difesa: **L. Mazzenga per Pincarelli Mario** chiede l'assoluzione ex art. 530 cpp, la derubricazione del capo di imputazione da omicidio volontario a pretereintenzionale ed il riconoscimento dell'attenuante prevalente sulle aggravanti. Si riporta all'atto di appello ed alla memoria prodotta;

l'Avv. V. Perugini per Belleggia Francesco chiede l'accoglimento dell'atto di appello al quale si riporta insistendo sulla richiesta di assoluzione ai sensi dell'art. 530 cpp primo comma. Si riporta alla memoria prodotta;

Gli Avv.ti V. Zaru e L. Bianchini per Bianchi Marco si riportano ai motivi di appello e ne chiedono l'accoglimento;

Gli Avv.ti V. Spigarelli e I. Naso per Bianchi Gabriele si riportano ai motivi di appello di cui ne chiedono l'accoglimento ed alla memoria prodotta.

(allegato)

Visti gli artt. 533 e 6535 c.p.p.

dichiara

Bianchi Gabriele, Bianchi Marco, Pincarelli Mario e Bellegia Francesco colpevoli del delitto loro ascritto in rubrica, esclusa l'aggravante dei motivi abietti, e per l'effetto, concesse le attenuanti generiche ai soli Pincarelli e Bellegia ritenute equivalenti alla residua aggravante, condanna:

- Bianchi Gabriele e Bianchi Marco alla pena dell'ergastolo;
- Pincarelli Mario alla pena di anni ventuno di reclusione;
- Bellegia Francesco alla pena anni ventitré di reclusione;
- tutti al pagamento delle spese processuali e di custodia.

Dichiara i suddetti interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed applica le pene accessorie di cui all'art 32 c.p..

Visti gli artt. 538 e segg.

condanna

gli imputati a risarcire alle costituite parti civili i danni morali e materiali derivanti dal reato, danni la cui definitiva liquidazione rimette a separato giudizio civile, oltre che a rifondere alle stesse le spese di costituzione e difesa che liquida in complessivi euro 7.000 ciascuno per i Comuni, in euro 12.000 per la PC difesa dall' Avv. Galassi ed euro 13.000 per quelle difese dall'Avv. Marzi.

Condanna gli imputati in solido inoltre al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva che determina in euro 200.000 per ciascun genitore ed in euro 150.000 per la sorella, rigettando le ulteriori richieste

Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione ed ai sensi dell'art. 304 comma 1 lett. c) c.p.p. dichiara sospesi per pari durata i termini della custodia cautelare.

Dispone trasmettersi al PM che ne ha fatto richiesta copia delle deposizioni di Rouissi Faiza e Proietti Aldo.

Frosinone, udienza del 4.7.2022

Il presidente estensore

Dr. Francesca Mancini

TRIBUNALE PENALE
 20 SET 2022
 Il Cancelliere

UFFICIO FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott. Stefania Gargone

Stefania Gargone

MOTIVAZIONE

Con sentenza emessa dalla Corte di Assise di Frosinone in data 4/7/2022 BIANCHI Gabriele , BIANCHI Marco , PINCARELLI Mario e BELLEGGIA Francesco sono stati riconosciuti colpevoli del delitto di omicidio di Duarte Monteiro Willy , aggravato dai futili motivi ed esclusa l'ulteriore aggravante dei motivi abietti , concesse ai soli PINCARELLI e BELLEGGIA le attenuanti generiche equivalenti alla residua aggravante , condannati BIANCHI Gabriele e BIANCHI Marco alla pena dell'ergastolo , PINCARELLI Mario alla pena di anni ventuno di reclusione e BELLEGGIA Francesco alla pena di anni ventitré di reclusione , nonché , tutti , alle pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e dell'interdizione legale ex art. 32 cp ; gli imputati sono stati , altresì , condannati al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili , da liquidarsi in separata sede , nonché al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva pari ad euro 200.000,00 per ciascun genitore e a 150.000,00 per la sorella della vittima , con rigetto delle ulteriori richieste .

La Corte di Assise perviene all'affermazione di responsabilità degli imputati , in ordine al delitto loro ascritto , sulla base dei verbali di arresto e di sequestro , degli accertamenti di PG, dell'acquisita documentazione medica e delle dichiarazioni rese dai testi e dai consulenti tecnici escussi .

Risulta che in data 6/9/2020 , verso le ore tre del mattino , nella zona dei locali di Colleferro , per alcuni apprezzamenti rivolti dal PINCARELLI ("Ah bella ") a Biasotti Azzurra , seguiti da un bacio a distanza , si innescava una discussione con gli amici della ragazza (Pietrantoni Massimiliano , Rosati Alessandro, Zurma Federico , Romani Cristiano e Maccariello Davide) momentaneamente risolta in virtù anche del pregresso rapporto di conoscenza tra il Rosati e il BELLEGGIA ; e tuttavia , quest'ultimo , subito dopo , si avvicinava a Zurma Federico , rimasto in disparte durante il "chiarimento" e lo colpiva con un violento pugno che lo faceva cadere dalle scale .

Risulta , inoltre , che il BELLEGGIA si allontanava per paura di possibili ritorsioni per poi scendere verso Corso Garibaldi ove si ricongiungeva con il PINCARELLI e ove incontrava Cerquozzi Michele e Shabani Omar , i quali erano giunti da Artena a Colleferro con i fratelli BIANCHI e con Tondinelli Vittorio prima che questi ultimi si allontanassero con alcune ragazze (Anzà Elena , Tulli Adriana e Impilloni Benedetta) a bordo dell'autovettura Audi Q7 in uso ai fratelli BIANCHI ; qui venivano notati dal gruppo di amici dello Zurma ma la discussione tra lo

Zurma e il BELLEGGIA e tra il PINCARELLI ed alcuni amici dello Zurma , anche se accesa , rimaneva solo verbale ed era in fase di chiarimento ; tuttavia , il Cerquozzi e lo Shabani , in ragione della difficile situazione di contrasto venutasi a determinare , avvisavano per telefono più volte i fratelli BIANCHI e il Tondinelli chiedendo loro di ritornare in zona per poi rincasare insieme ad Artena .

Risulta che i fratelli BIANCHI , con il Tondinelli e le tre ragazze , facevano ritorno a velocità sostenuta a Colleferro nella zona adiacente ai locali e l'Audi Q7 alle ore 3.23 accostava sul suo lato sinistro a pochi metri dall'ingresso di via Buozzi , sul lato della strada ove è situata la locale Caserma dei Carabinieri, e 55 secondi dopo il sistema di videosorveglianza riprendeva alcune persone che entravano nell'autovettura , con il PINCARELLI che invece si allontanava di corsa a piedi in altra direzione ; dopo ulteriori 30 secondi , l'Audi transitava sotto la telecamera di videosorveglianza della Caserma e si allontanava con a bordo i fratelli BIANCHI , il Tondinelli , il BELLEGGIA , il Cerquozzi e lo Shabani , raggiunti poi dal PINCARELLI ad Artena .

Risulta che , appena accostata l'autovettura , alle ore 3.23 , i fratelli BIANCHI , scesi dalla Audi Q7 , senza alcuna esitazione , si portavano verso il centro dell'assembramento , ove erano presenti il PINCARELLI e il BELLEGGIA ; che BIANCHI Gabriele sferrava un violento calcio , con tecnica da arti marziali , con la pianta del piede , al petto di Duarte Monteiro Willy , facendolo sbattere contro la portiera di un'auto in sosta e che , riverso a terra , veniva colpito da tutti gli imputati con violenti calci e pugni al volto e in altre parti del corpo ; parimenti , veniva colpito con calci e pugni anche Cenciarelli Samuele , intervenuto in difesa della vittima .

Risulta , in particolare , che BIANCHI Gabriele , dopo l'iniziale calcio frontale (quale riferito dai testi Romani Cristiano , La Rocca Matteo , Mosetti Leonardo , Rouissi Faiza , Farbotti Gianmarco , Vinciguerra Michele , Osigwe Elvis , Romagnoli Marco , Maccariello Davide , Tondinelli Vittorio) continuava a colpire Duarte Monteiro Willy con un pugno , scaraventandolo di nuovo a terra , e poi con altri calci (come riferito dai testi La Rocca , Zequiri , Cenciarelli , Rouissi , Vinciguerra , Maccariello , Romagnoli e Tondinelli) ; che BIANCHI Marco , oltre a colpire con un calcio e poi con un pugno il Cenciarelli , intervenuto in difesa di Duarte Monteiro Willy , colpiva quest'ultimo , ormai a terra , con violenti calci e pugni (come riferito , oltre che dal Cenciarelli , dai testi Ceci , Vinciguerra , Tondinelli , Cerquozzi e Shabani) e non con una spinta e un calcio al fianco , nella fase iniziale , come riferito dallo stesso imputato ; che BELLEGGIA Francesco , dopo aver creato un contesto di tensione per il pugno

sferrato allo Zurma e dopo aver incontrato il Cerquozzi e lo Shabani , amici di Artena , al momento dell'arrivo dei fratelli BIANCHI si affiancava agli stessi e colpiva Duarte Monteiro Willy , riverso a terra ed esanime , con un violento calcio alla testa (come riferito , oltre che dal Cenciarelli , dal Tondinelli , dal Cerquozzi e dallo Shabani); che PINCARELLI Mario , dopo essersi affiancato ai fratelli BIANCHI al momento del loro arrivo, sferrava calci e pugni (e non "due pizze" , come riferito dallo stesso imputato) contro Duarte Monteiro Willy, riverso a terra (come riferito sempre dal Cenciarelli e dai testi La Rocca , Farbotti , Vinciguerra, Osigwe, Shabani e Viglianti).

Risulta che DUARTE Monteiro Willy veniva trasportato presso l'ospedale di Colleferro con ingresso alle ore 3.50 , in assenza dei parametri vitali ; alle ore 4.20 del 6/9/2020 veniva constatato il decesso del giovane .

Risulta dalla consulenza medico legale del prof. Potenza , nominato dal PM , che la causa della morte di Duarte Monteiro Willy è riconducibile , autonomamente o per un effetto sinergico letale : 1) alla lesività a carico del torace , caratterizzata " da un'estesa area di infiltrazione emorragica della parete postero settale del ventricolo sinistro che si estendeva all'interno del miocardio e da aree di contusione emorragica a carico di entrambi i polmoni , in corrispondenza dell'ilo e della faccia posteriore del lobo inferiore di destra e di sinistra , in presenza di abbondante edema e congestione polmonare bilaterale " , con un quadro generale, quindi , che consente di sostenere l'ipotesi di " un trauma chiuso del torace con contusione polmonare e contusione cardiaca " ; 2) alla lesività "di tipo contusivo anche a livello del collo ed in particolare a livello della arteria carotide di sinistra con coinvolgimento del nervo vago e del glomo carotideo omolaterale " , sedi di infiltrazione emorragica "macroscopicamente apprezzabile e confermata istologicamente " , tale da determinare "una compressione traumatica e/o stiramento sulle aree riflessogene del glomo carotideo e del nervo vago con induzione di un meccanismo inibitorio sincopale " .

Risulta , altresì , che i mezzi che hanno prodotto il suddetto quadro traumatico sono caratterizzati da superfici relativamente contenute , prive di particolari asperità e pienamente compatibili con l'uso di mezzi da offesa naturali , quali l'uso di pugni e/o calci .

Risulta dalle conclusioni rassegnate dal consulente nominato dalla PC , dott. Grande , ma anche da quelle rassegnate dal consulente nominato dall'imputato PINCARELLI , prof. Cipolloni , che il colpo che ha cagionato la lesione al cuore e ai polmoni (commotio cordis) è

stato sferrato al torace con direzione antero posteriore e non alla schiena come per "evidente errore" sostenuto dal prof. Potenza in dibattimento , nonostante le diverse conclusioni rassegnate dallo stesso nella relazione scritta.

Sotto il profilo della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato , ritiene la Corte di Assise di Frosinone che BIANCHI Gabriele , esperto di arti marziali , era ben consapevole che il colpo sferrato al torace di Duarte Monteiro Willy , giovane di corporatura esile , peraltro vietato dalle regole che disciplinano le arti marziali , era potenzialmente mortale e che abbia agito ugualmente accettando il rischio che il giovane potesse morire ; analoga consapevolezza , con conseguente accettazione del rischio , è ascrivibile agli altri imputati i quali si scagliavano contro il ragazzo , ormai inerme a terra , colpendolo con pugni e calci violentissimi , come emerge dalla entità e della collocazione delle lesioni , riscontrate in sede autoptica sul corpo della vittima (al capo , al collo , al torace e all'addome) "con aree di infiltrazione emorragica degli organi e tessuti coinvolti " .

Ritiene altresì la Corte di Assise di Frosinone che , per le modalità della condotta criminosa , iniziata con un micidiale calcio al torace sferrato da BIANCHI Gabriele e proseguita anche da BIANCHI Marco , BELLEGGIA Francesco e PINCARELLI Mario con incongrua violenza , deve escludersi che , nel caso di specie , sia configurabile , per alcuni degli imputati , l'ipotesi del concorso anomalo ex art. 116 cp .

Diversamente , configurabile è l'aggravante dei futili motivi avendo gli imputati agito con una violenza del tutto sproporzionata rispetto alle possibili ragioni dell'iniziale contrasto e rivolta immotivatamente contro un giovane del tutto estraneo alla discussione e presente solo in quanto era stato un compagno di scuola dello Zurma .

La Corte di Assise di Frosinone ritiene infine non concedibili per i soli fratelli BIANCHI le attenuanti generiche , in ragione della loro allarmante personalità quale si desume dai precedenti in corso per fatti di violenza , di spaccio di sostanze stupefacenti e di estorsione , dalle immagini dei video acquisiti agli atti e dall'elevato tenore di vita pur non svolgendo entrambi alcuna attività lavorativa .

Avverso la sentenza della Corte di Assise di Frosinone propongono appello i difensori di BIANCHI Gabriele per i seguenti motivi : 1) le dichiarazioni rese dai testi a carico dell'imputato

sono scarsamente attendibili , contrastanti con quelle rese nell'immediatezza dei fatti (in particolare , quelle rese dai testi Cenciarelli , Zurma , Rouissi , Rosati , La Rocca , Romagnoli , Bucci e Soceanu) e condizionate da interferenze derivanti dall'enorme clamore mediatico dell'evento (in particolare quelle rese da Romani , Mosetti , Farbotti , Ceci , Maccariello , Vinciguerra , Osigwe Eluis , Osigwe Stanley , Mantella , Pierantoni , Zequiri) ed anche dalle domande suggestive rivolte dal Presidente della Corte sulla dinamica dell'episodio (nelle testimonianze rese dal Romani , dal Vinciguerra , dallo Zequiri , dalla Rouissi ed anche nelle dichiarazioni rese dal consulente prof. Potenza) ; errato è che , nel caso di specie , possa parlarsi di una "ricostruzione per frame" , in quanto le dichiarazioni dei testi non solo non si integrano reciprocamente ma sono anche tra loro del tutto inconciliabili ; le dichiarazioni rese dai testi a carico sono inattendibili sia nella ricostruzione della condotta iniziale asseritamente tenuta dall'imputato e consistita nel calcio frontale inferto a Willy Duarte Monteiro sia nella ricostruzione della condotta successiva nella fase del "pestaggio " ; al contrario , immotivatamente svalutata è la ricostruzione alternativa offerta da subito dall'imputato il quale , già in sede di interrogatorio di garanzia , ha negato di aver sferrato qualsiasi colpo a Willy Duarte Monteiro (il calcio iniziale sarebbe , invece , ascrivibile al fratello BIANCHI Marco , come risulta anche dalla intercettazione ambientale intercorsa tra quest'ultimo e l'altro fratello Bianchi Alessandro) , ha riconosciuto di aver colpito solo il Cenciarelli con un calcio facendolo cadere a terra e ha riferito che Duarte Monteiro Willy , dopo essersi rialzato e allontanato con Cenciarelli , sarebbe stato nuovamente colpito con un calcio al volto dal BELLEGGIA e poi caduto a terra colpito nuovamente dallo stesso BELLEGGIA al collo e dai PINCARELLI con ulteriori colpi , in particolare al petto ; 2) deve dichiararsi la nullità del decreto di giudizio immediato per incompletezza del fascicolo trasmesso con la relativa richiesta , in quanto non tutte le fotografie utilizzate nella deposizione del CT prof. Potenza (in particolare quelle che ritraevano i visceri una volta aperti) erano contenute nel fascicolo del PM come dallo stesso Ufficio precisato nel provvedimento di non luogo a provvedere del 31/10/2022 sulla istanza presentata dalla difesa , ovvero dichiararsi la inutilizzabilità degli atti che non sono stati correttamente e tempestivamente osteni ; 3) in assenza di una specifica autorizzazione nel conferimento dell'incarico , la valutazione del dato istologico non poteva essere svolta da un soggetto diverso (prof. Palmieri) dal consulente tecnico nominato dal PM (prof. Potenza) , con conseguente nullità di entrambe le relazioni e degli atti successivi e dipendenti (con richiesta , comunque , di procedere alla rinnovazione

dell'istruzione per disporre una perizia sulla causa di morte , in quanto il prof. Palmieri non è mai stato sentito in dibattimento) ; il quadro istologico riscontrato dal consulente della difesa (prof. Ciaella) relativo al viscere cardiaco è difforme da quello descritto dal consulente del PM (prof. Potenza) e incompatibile con l'ipotesi di una morte secondaria a contusione cardiaca ; nel caso di specie il quadro lesivo a carico del cuore non è compatibile con l'ipotesi della concussione cardiaca ma non è compatibile neppure con la contusione cardiaca , in quanto "non solo dal materiale fotografico disponibile non si rinviene alcuna estesa area di infiltrazione emorragica, ma tale postulato risulta persino smentito dai preparati istologici esaminati " ; inoltre , nei casi di grande traumatismo , "sono sempre associate lesioni a carico della gabbia costale (che non si riscontrano nella vicenda in esame) ed eventualmente di altri visceri e il decesso interviene in modo estremamente rapido " ; la causa della morte di Willy Duarte Monteiro "sarebbe conseguenza di un arresto cardiocircolatorio secondario a stimolazione vagale con modalità traumatiche , come peraltro confermato dalle caratteristiche di assoluta vitalità dell'infiltrazione emorragica dei tessuti della regione carotidea ; circostanza , quest'ultima , che sta inequivocabilmente a dimostrare che al momento del trauma al collo , il ragazzo era ancora vivo " ; 4) l'evento morte verificatosi a seguito delle condotte poste in essere dall'appellante e dagli altri imputati è "semmai riconducibile alla fattispecie normativa del delitto preterintenzionale derivante dalla particolare adeguatezza lesiva delle azioni poste in essere dagli stessi , tale da aver lambito e quindi determinato l'evento più grave - non voluto - della morte del povero Willy " ; all'appellante è rimproverabile la condotta di percosse ma è altresì rimproverabile "il non aver evitato il rischio necessariamente connesso all'azione caratterizzata ex se dalla messa in pericolo dell'incolumità personale del soggetto attinto da quella specifica volontà lesiva " ; 5) deve essere esclusa l'aggravante dei futili motivi avendo l'imputato e il fratello BIANCHI Marco agito , dopo aver ricevuto insistenti telefonate da parte del Cerquozzi e dello Shabani , nella convinzione che i loro amici si trovassero in difficoltà ; devono concedersi all'imputato le attenuanti generiche in forma prevalente o equivalente alla contestata aggravante , avuto riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo , qualificato con dolo eventuale , alla durata minima della condotta (poco più di 30 secondi) e alle argomentazioni svolte nel delineare la personalità dell'imputato , " deduttive e congetturali " ; chiedono , pertanto , la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale , rivolta a sentire nuovamente i testi a carico dell'imputato , ad acquisire formalmente la relazione del prof. Ciaella e a disporre perizia per

accertare la causa di morte di Willy Duarte Monteiro , la nullità o l'inutilizzabilità degli atti non correttamente o tempestivamente ostesi e nel merito l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste ovvero la riqualificazione del reato come omicidio preterintenzionale ovvero la riduzione della pena con esclusione dell'aggravante dei futili motivi o con la concessione delle attenuanti generiche prevalenti o equivalenti alla contestata aggravante .

Propone appello il difensore di BIANCHI Marco per i seguenti motivi : 1) le dichiarazioni rese dai testi escussi (Pierantoni Massimiliano , Zurma Federico , Rosati Alessandro , Romani Cristiano , La Rocca Matteo , Zequiri Jorghen , Cenciarelli Samuele , Ceci Valerio , Rouissi Faiza , Farbotti Gianmarco , Vinciguerra Michele , Osige Elvis , Maccariello Davide , Romagnoli Marco , Mantella Valerio , Viglianti Davide , Shabani Omar , Tondinelli Vittorio , Cerquozzi Michele) sono scarsamente attendibili e tra loro contrastanti su circostanze rilevanti e non per minime divergenze ; in particolare , incerto è il contributo dell'imputato al tragico evento , in quanto alcuni testi sostengono di averlo visto picchiare il Cenciarelli , altri che abbia dato un pugno alla vittima , altri gli attribuiscono il calcio iniziale ed altri ancora sostengono che insieme agli imputati abbia partecipato alla successiva aggressione ma senza indicare le modalità ; non condivisibile , poi , è la ricostruzione per frammenti operata dalla Corte di Assise , ove si consideri che l'azione si è protratta solo per 40/50 secondi e che i testi hanno riferito di aver visto la scena per l'intera durata , dall'arrivo dei BIANCHI alla loro ripartenza in auto ; la Corte di Assise avrebbe dovuto disporre una perizia al fine di accertare la causa della morte di Duarte Monteiro Willy , in ragione delle diverse conclusioni rassegnate dai consulenti tecnici e delle dichiarazioni rese dallo stesso consulente tecnico nominato dal PM , laddove in dibattimento sostiene che il decesso sarebbe stato determinato da un forte calcio alla schiena della vittima in contrasto con le dichiarazioni rese dai testi escussi i quali riferiscono di un calcio sferrato al torace ; 2) pur volendo ipotizzare una sua partecipazione ai fatti contestati , deve comunque ritenersi che l'imputato abbia agito con l'intenzione di cagionare alla vittima lesioni personali e non la morte , neanche sotto il profilo del dolo eventuale , con conseguente e diversa qualificazione del delitto come omicidio preterintenzionale ai sensi dell'art. 584 cp ; 3) deve essere esclusa la contestata e ritenuta aggravante dei futili motivi in quanto l'imputato , non a conoscenza di quanto era in precedenza accaduto (e cioè il contrasto a seguito del pugno sferrato dai BELLEGGIA allo Zurma) , è intervenuto nella convinzione che i suoi amici si trovassero in una situazione di pericolo ; potevano essere riconosciute le attenuanti generiche

in ragione dello stato di incensuratezza dell'imputato e del suo corretto comportamento processuale ; i Comuni di Colleferro di Paliano e di Artena , costituitisi parti civili , devono essere esclusi non essendo stata fornita alcuna prova in merito ai danni subiti da detti territori a causa dei fatti contestati ; chiede , pertanto , la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'espletamento di perizia medico – legale al fine di accertare la causa della morte della vittima e , nel merito , l'assoluzione dell'imputato , ex art. 530, 2° comma cpp , con la formula ritenuta di giustizia ovvero , in subordine , la riqualificazione del fatto come omicidio preterintenzionale , ovvero , in ulteriore subordine , la riduzione della pena , con esclusione dell'aggravante dei futili motivi e con la concessione delle attenuanti generiche , con esclusione delle indicate parti civili .

Propone appello il difensore di BELLEGGIA Francesco per i seguenti motivi : 1) dalle dichiarazioni rese dai testi escussi (Pierantoni , Biasotti , Rosati , Romani , Zurma) risulta che l'iniziale comportamento molesto (il gesto di un bacio e la frase " A bella " " Ma perché uscite con quegli scemi " rivolti ad una ragazza del gruppo , Biasotti Azzurra) è ascrivibile al PINCARELLI mentre il BELLEGGIA interviene scusandosi con il Rosati ; la condotta tenuta dal BELLEGGIA immediatamente dopo l'avvenuto chiarimento , allorchè colpisce con un pugno Zurma facendolo cadere dalle scale , trova giustificazione in un reciproco atteggiamento di sfida ("in realtà ci stavamo provocando ") e nella convinzione che Zurma lo volesse colpire con una testata ; il BELLEGGIA , a questo punto , si allontana da solo per evitare qualsiasi ulteriore discussione ma viene inseguito dallo Zurma e dai suoi amici per avere delle "spiegazioni" ; deve escludersi , pertanto , l'attribuzione del ruolo di provocatore in campo al BELLEGGIA e comunque non condivisibile è l'assunto che i due episodi (l'antefatto e l'aggressione in danno di Duarte Monteiro Willy) siano connessi e consequenziali ove si consideri che l'incontro con i fratelli BIANCHI a Colleferro nei luoghi della cd movida è stato casuale e che l'arrivo dei BIANCHI , nel frattempo allontanatisi con delle ragazze , è stato sollecitato , in ragione della situazione di contrasto venutasi a determinare , non dal BELLEGGIA ma da altri suoi amici "fraterni" , e cioè dal Cerquozzi e dallo Shabani , come risulta dai tabulati telefonici e dalle stesse dichiarazioni rese dai fratelli BIANCHI ; 2) errata è la rappresentazione fornita in sentenza di un ricongiungimento del BELLEGGIA e del PINCARELLI, già presenti , con i fratelli BIANCHI , in una sorta di "falange" che inizia " a picchiare chiunque avessero intorno" e comunque non riportata , nei termini indicati , da nessuno dei testi escussi (il Romani e il La Rocca usano l'espressione "movimentarsi " e "avanzare" , senza tuttavia

alludere ad immagini militaresche o ad azioni aggressive) ; 3) del tutto inattendibili , e contrastanti con quelle rese dagli altri testi , sono le dichiarazioni rese dal Cenciarelli il quale individua in uno dei soggetti già presenti (il BELLEGGIA o il PINCARELLI) l'autore del calcio iniziale mentre nell'immediatezza del fatto non aveva proprio fatto menzione del calcio quale causa della caduta di Duarte Monteiro Willy ; in realtà , deve ritenersi che il Cenciarelli non abbia assistito alle modalità della condotta aggressiva in quanto colpito contemporaneamente e in modo inatteso (" non me l'aspettavo , quindi non è che stavo guardando proprio ") e che la ricostruzione dell'evento è avvenuta solo dopo essersi confrontato con altri amici e , tra essi , con il Farbotti ; 4) parimenti inattendibili sono le dichiarazioni rese dai testi Tondinelli , Cerquozzi e Shabani , amici "fraternali " dei BIANCHI , laddove riferiscono di "un violentissimo calcio sferrato dal BELLEGGIA a Willy mentre questi era riverso a terra esanime " ; in particolare , emerge la preoccupazione dei testi Cerquozzi e Shabani , ben consapevoli dell'indole violenta dei fratelli BIANCHI , di essere coinvolti , quali istigatori o concorrenti , nella vicenda , per aver richiesto il loro intervento a seguito della esistente situazione di contrasto ; risulta , inoltre , dalle intercettazioni ambientali effettuate nella sala d'attesa della Caserma dei Carabinieri di Collesalerno , che i citati testi sono consapevoli che la loro ricostruzione , rivolta ad attenuare la responsabilità dei BIANCHI e ad aggravare quella del BELLEGGIA , è concordata (" .. lo sanno che se semo missi d'accordo , quelli che simo fatto , sanno tutto .. ") , tanto che il Tondinelli esclude anche di essere andato a cena con Shabani subito dopo i fatti anche se in dibattito utilizzano la medesima metafora calcistica per descrivere il calcio sferrato dal BELLEGGIA (" un calcio di rigore ") ; né si comprende come , rimasto fuori dall'autovettura e quindi a distanza dall'assembramento , in una situazione di ridotta visibilità , il Tondinelli sia riuscito a vedere il calcio sferrato dal BELLEGGIA e non la condotta aggressiva dei BIANCHI ; ai fini di una corretta valutazione circa la genuinità delle dichiarazioni rese dai citati testi , non si può non tenere conto dei contatti avuti con Bianchi Alessandro , fratello minore degli imputati , subito dopo i fatti , verosimilmente rivolti a concordare una ricostruzione alternativa dell'aggressione , coerente a quella che emerge da una conversazione intercorsa tra Bianchi Alessandro e BIANCHI Marco , in carcere , nella consapevolezza di essere intercettati , e rivolta a sostenere che la morte della vittima sia stata determinata dalla compressione del globo carotideo (" "L'ha spezzata chiglio figlio de puttana di Belleggia la vena n'canna lì a zampate " con BIANCHI Marco che indica al fratello che la vittima è stato colpita con un calcio e con un pugno sulla faccia (" je ma date due ") ; peraltro,

l'individuazione della causa della morte nella compressione del globo carotideo e del nervo vago , compatibile con un calcio sferrato in faccia dall'alto verso il basso , è smentita dal consulente tecnico nominato dal PM e da quello nominato dalla difesa del PINCARELLI ; inoltre , dalle dichiarazioni rese dai testi Ceci e Vinciguerra risulta che dopo il calcio sferrato al petto , la vittima cade a terra e viene effettivamente colpita con un calcio alla testa , ma sferrato non dal BELLEGGIA ma da BIANCHI Marco ; 5) dalle dichiarazioni rese da tutti gli altri testi escussi (Romani , Ceci , Farbotti , La Rocca , Pierantoni , Soceaunu , Osigwe , Maccariello , Romagnoli , Masetti) non emerge alcun contributo attivo e/o agevolativo nell'aggressione da parte del BELLEGGIA , il quale peraltro era il soggetto più riconoscibile , in ragione del contrasto avuto con lo Zurma e del braccio ingessato ; né si può sostenere che i testi abbiano riferito solo quella parte dell'aggressione che hanno visto (ricostruzione per frame) ove si consideri che l'azione violenta è concentrata nel tempo e nello spazio e che inizia e termina senza soluzione di continuità con l'arrivo e l'allontanamento dei fratelli BIANCHI ; 6) scarso rilievo , se non quello della presenza dell'imputato sul luogo del fatto , deve essere attribuito all'esito delle indagini effettuate dal RIS , con rinvenimento di una traccia biologica mista con un profilo genetico maggioritario attribuibile con certezza ai Cenciarelli , collocata sulla punta dello scarponcino sinistro indossato dal BELLEGGIA ("potrebbe trattarsi di sudore ") non potendosi escludere un trasferimento secondario , in ragione degli stretti contatti avuti con altri imputati già nel viaggio di ritorno ad Artena , subito dopo la violenta aggressione ; 7) dalla lettura del libro " 40 secondi " di Federica Angeli editore Baldini +Castoldi , dato alle stampe dopo la fine del processo di primo grado , risulta che Shabani avrebbe scritto più volte a Zurma per avere informazioni , dopo la sua deposizione in aula ; appare , quindi , rilevante procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per sentire Zurma Federico e Angeli Federica , per accertare l'effettivo interesse che aveva determinato Shabani in quella iniziativa ; chiede , pertanto , in via preliminare , di voler disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e , nel merito , l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto , anche ai sensi dell'art. 530, 2° comma cpp .

Propone appello il difensore di PINCARELLI Mario per i seguenti motivi : preliminarmente , la sentenza della Corte di Assise è incentrata principalmente sulla prova dichiarativa ma trascura prove parimenti importanti , come le tracce genetiche e le intercettazioni ambientali ; 1) le dichiarazioni rese dai testi che incolpano l'imputato di aver colpito Duarte Monteiro Willy sono manifestamente inattendibili , come già riconosciuto dal GIP nell'ordinanza integrativa

di custodia cautelare del 3/2/2021 , relativamente a Cerquozzi Michele e Shabani Omar ; in particolare , le dichiarazioni rese dai testi escussi (Cenciarelli Samuele , La Rocca Matteo , Romani Cristiano , Farbotti Gianmarco , Osigwe Elvia , Vinciguerra Michele , Zequiri Jorghen , Romagnoli Marco , Viglianti Davide , Shabani Omar , Proietti Aldo , Tondinelli Vittorio) sono confuse , contrastanti tra loro e con quelle rese da altri testi , non esenti da critiche ed incongruenze , scarsamente credibili e di fatto inidonee ai fini del riconoscimento della responsabilità dell'imputato ; errata è l'analisi per frammenti delle testimonianze svolta dalla Corte di Assise in quanto , anche per le modalità dell'evento protrattosi per un periodo molto breve , " cambia e stravolge il senso dell'intero resoconto dichiarativo " , " non tiene conto di ricordi che già , subito dopo i fatti , erano compromessi " per essersi i testi confrontati tra loro già prima di rendere sommarie informazioni e appare rivolta ad individuare , in forma mirata e parziale , elementi a carico ; dalle dichiarazioni rese dai medesimi imputati non emerge che il PINCARELLI abbia colpito la vittima con pugni o calci quando era ormai riverso a terra , limitandosi quest'ultimo a riconoscere , in sede di interrogatorio , di aver dato solo due schiaffi ("pizze") alla vittima , all'altezza del cappuccio , dopo essere stato spintonato e dopo essere caduto a terra ; dalle conclusioni rassegnate dai CCTT nominati dalla PC e dall'imputato , la causa principale della morte di Duarte Monteiro Willy è individuabile nel calcio al torace , con conseguente elisione del rapporto di causalità materiale , non potendosi escludere che , al momento in cui interviene il PINCARELLI , la vittima fosse già morta ; relativamente , invece , alla seconda causa di morte , deve ritenersi che se i colpi fossero stati inferti all'altezza del globo carotideo , " necessariamente sarebbero stati riscontrati dei segni esterni , laddove l'esame medico legale parlava genericamente di lieve infiltrazione " (in tal senso , le conclusioni del prof. Cipolloni) ; 4) dagli accertamenti svolti dal RIS risulta che nessuna traccia genetica della vittima è stata rinvenuta sugli indumenti e sugli anelli dell'imputato ; non condivisibile è la valutazione operata dalla Corte di Assise in merito alla responsabilità degli imputati in concorso tra loro , nell'ambito della concezione unitaria del reato , in quanto deve escludersi che la condotta del PINCARELLI abbia avuto un'efficacia causale nella determinazione dell'evento , atteso che tra la prima fase dell'aggressione (quando la vittima era cosciente) e la seconda (quando la vittima era ormai inerme a terra) vi è un'interruzione di continuità e non un semplice intervallo temporaneo ; insussistente è l'elemento soggettivo del delitto , qualificato come dolo eventuale , ove si consideri che il PINCARELLI non era esperto di arti marziali , che non vi era alcun previo accordo tra il PINCARELLI e gli altri



imputati, che non poteva prevedere quanto sarebbe accaduto con l'arrivo dei fratelli BIANCHI, che il PINCARELLI al momento del fatto era ubriaco, che la condotta del PINCARELLI non è legata a quella dei fratelli BIANCHI, che il PINCARELLI non era armato, e non risulta che abbia colpito la vittima al seno carotideo sinistro e che avesse motivi di contrasto con Duarte Monteiro Willy; che il PINCARELLI non era consapevole di aver determinato la morte del ragazzo; 2) il fatto deve essere qualificato come omicidio preterintenzionale in quanto non vi era alcun motivo per uccidere Duarte Monteiro Willy; 3) in ogni caso, deve essere riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 114 cp, essendo l'apporto dato dal PINCARELLI nella causazione dell'evento marginale in quanto, in ragione dello stato di ubriachezza in cui versava, non era in grado di colpire la vittima con violenza; 4) deve essere riconosciuta l'ipotesi del concorso anomalo, in quanto non avendo preso parte alla prima fase dell'aggressione, "non poteva rappresentarsi, nemmeno a titolo di dolo indiretto, il successivo evento mortale, né tantomeno accettarne il rischio"; 5) deve essere esclusa l'aggravante dei futili motivi, ritenuta in sentenza unicamente sulla base della condotta tenuta dai fratelli BIANCHI mentre relativamente al PINCARELLI il motivo è del tutto assente; 6) devono essere riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, alla luce anche del comportamento di vicinanza alla famiglia della vittima tenuto dall'imputato dopo la carcerazione; 7) le parti civili rappresentate dai Comuni di Artena, Paliano e Colferro devono essere estromesse, in quanto l'asserita lesione di immagine degli Enti è ascrivibile non agli imputati ma alla "sovraesposizione mediatica" dell'evento; chiede, pertanto, l'assoluzione dell'imputato ex art. 530 cpv cp per carenza del rapporto di causalità o per assenza dell'elemento psicologico del reato, ovvero la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 584 cp, il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cp, il riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 116 cp, l'esclusione dell'aggravante dei futili motivi, la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante e l'estromissione delle indicate parti civili.

Alle udienze del 27 aprile, 11 maggio, 24 maggio, 15 giugno, 23 giugno 2023, acquisite le relative memorie difensive, le parti concludono come da verbale; dopo le repliche del PG, del PM c/o il Tribunale di Frosinone e dei difensori delle parti civili e degli imputati, all'odierna udienza il processo viene deciso come da dispositivo.

17)



Le questioni preliminari sollevate dai difensori di BIANCHI Gabriele devono essere disattese ; e difatti , in merito alla richiesta di nullità del decreto di giudizio immediato per il mancato inserimento nel fascicolo del PM di alcune immagini (fotografie) concernenti l'esame autoptico sul corpo di Duarte Monteiro Willy , poi utilizzate dal consulente medico legale nominato dal PM (prof. Potenza) in dibattimento , è sufficiente rilevare che i difensori e i consulenti medico legali nominati dalle parti (e tra essi anche il dr. Cirillio, nominato da BIANCHI Gabriele) hanno regolarmente partecipato all'esame autoptico , svoltosi nelle forme dell'art. 370 ccp , senza formulare alcun rilievo sulle operazioni e sulle modalità procedurali ; non solo , nel corso del giudizio di primo grado , le parti non hanno sollevato alcuna osservazione o eccezione in merito all'esame del prof. Potenza , supportato da immagini dell'esame autoptico , trasferite in un CD e inserite nel fascicolo dibattimentale all'udienza del 15/7/2021 , ad ulteriore conferma del fatto che in giudizio non è stato introdotto , in violazione del diritto di difesa , alcun elemento diverso o nuovo rispetto a quelli acquisiti nella fase di espletamento della consulenza medico - legale e conosciuti dalle parti , tanto da rassegnare conclusioni conformi a quelle rassegnate dal prof. Potenza (e tra esse in particolare quelle rassegnate dal Dr. Cirillo) ; analoghe considerazioni devono essere svolte in merito alla richiesta di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal prof. Potenza , concernenti la valutazione dei dati istologici , in quanto non solo il consulente tecnico nominato dal PM era stato autorizzato ad avvalersi di collaboratori (poi individuato nel prof. Palmieri) ma , nel corso dell'esame del prof. Potenza , le parti non hanno sollevato alcuna eccezione partecipando al contrario attivamente al contraddittorio su tutti gli aspetti medico legali relativi alla individuazione della causa di morte della giovane vittima ; né fondatamente si possono introdurre in appello eccezioni non sollevate dalle parti nel giudizio di primo grado, in ragione dell'avvenuto mutamento del difensore e del consulente di parte , se le questioni dedotte non hanno comportato alcuna violazione , in concreto , del diritto di difesa della parti, tanto più che le diverse considerazioni sui dati istologici sono svolte da altro consulente nominato da BIANCHI Gabriele (prof. Ciafella) mai sentito in primo grado ed espresse in un elaborato non acquisito formalmente nel giudizio di appello , in assenza di una rinnovazione dibattimentale, non ritenuta necessaria.

Parimenti , deve essere disattesa l'ulteriore richiesta di nullità del decreto di giudizio immediato formulata all'udienza del 28/3/2023 per la mancata trasmissione della denuncia - querela presentata da Cenciarelli Samuele in quanto l'atto assume rilievo unicamente nel

procedimento autonomo instaurato nei confronti degli attuali imputati per il reato di lesioni personali , quale condizione di procedibilità dell'azione penale (e comunque , ai fini della valutazione di attendibilità dei teste , risultano acquisite e valutate dalla Corte di Assise di Frosinone , le sommarie informazioni rese dal Cenciarelli , riportate nel verbale di arresto) .

Nel merito , la valutazione operata dalla Corte di Assise di responsabilità degli imputati in ordine al contestato delitto di omicidio volontario aggravato dai futili motivi è corretta , aderente alle risultanze in atti e fondata su argomentazioni pienamente condivisibili (con particolare riguardo alla valutazione di attendibilità dei testi escussi e alla individuazione della causa di morte) da intendersi qui integralmente riportate .

Pienamente dimostrato è l'antefatto , con il PINCARELLI che rivolge apprezzamenti non graditi ad una ragazza , Biasotti Azzurra , seguiti da un bacio a distanza , con gli amici della ragazza che chiedono conto di questo atteggiamento e con il BELLEGGIA che prima interviene a chiedere scusa , in quanto conosceva il fidanzato della ragazza , Rosati Alessandro , e poi, in modo del tutto Incomprensibile , considerato che il contrasto era in via di una pacifica soluzione , per un atteggiamento ritenuto di sfida , si dirige verso un altro ragazzo del gruppo di amici , Zurma Federico e lo colpisce con un pugno facendolo cadere dalle scale (in tal senso, Biasotti Azzurra , Rosati Alessandro, Zurma Federico , Pietrantonio Massimiliano , Mosetti Leonardo , Romani Cristiano e Maccariello Davide) ; risulta che , a questo punto , il BELLEGGIA si allontana per poi ricongiungersi con il PINCARELLI in corso Garibaldi , sottostante alla zona dei locali , ove trovano altri due ragazzi , Cerquozzi Michele e Shabani Omar , giunti a Colferro da Ardena con l'autovettura in uso ai fratelli BIANCHI e su cui si trovava anche Tondinelli Vittorio , prima che questi ultimi (i BIANCHI e il Tondinelli) si allontanassero con alcune ragazze (Anza Elena , Tulli Adriana , Impilloni Benedetta) ; risulta, dalle concordi dichiarazioni rese dai testi escussi , che il BELLEGGIA viene individuato e raggiunto in Corso Garibaldi da Zurma Federico il quale pretende un chiarimento per quanto prima accaduto e la situazione tra i due gruppi di ragazzi, spostatisi nel frattempo in un adiacente giardino , nei pressi del dismesso bar Smile , diventa nuovamente tesa senza tuttavia mai sfociare in atti di violenza fisica ; e tuttavia , il Cerquozzi, temendo evidentemente che la situazione potesse degenerare , richiede più volte per telefono l'intervento dei fratelli BIANCHI, suoi amici fraterni , precisando che il BELLEGGIA stava "facendo un macello" (in tal senso e con particolare riguardo alle richieste di intervento fatte dal Cerquozzi ai fratelli BIANCHI , oltre allo stesso Cerquozzi , Tondinelli Vittorio , Anza Elena e Tulli Adriana , i quali

prima si erano allontanati in macchina dalla zona dei locali con i fratelli BIANCHI unitamente a Impilloni Benedetta).

Parimenti dimostrato, dalle immagini di videosorveglianza, è l'orario di arrivo, alle ore 3.23, dell'autovettura Audi Q7, a bordo della quale si trovano i fratelli BIANCHI (oltre che il Tondinelli e le ragazze) nella zona di Colferro ove era in corso l'assembramento, nonché l'orario di ripartenza, 55 secondi dopo, della stessa autovettura, sulla quale salgono i fratelli BIANCHI, il BELLEGGIA, il Tondinelli, il Cerquozzi e lo Shabani, mentre il PINCARELLI si allontana a piedi verso un'altra direzione, salvo poi riunirsi tutti ad Artena, ove vengono individuati dagli operanti, anche sulla base del numero di targa fornito da uno dei ragazzi presenti all'assembramento, La Rocca Matteo.

Infine, dimostrato, e non contestato, è che prima dell'arrivo dei fratelli BIANCHI, alle ore 3.23, il contrasto tra i giovani e, in particolare tra lo Zurma e il BELLEGGIA, seppure teso, si era mantenuto, a parte qualche spinta, su un livello solo verbale; che Duarte Monteiro Willy era del tutto estraneo al contrasto verificatosi poco prima e si era avvicinato allo Zurma solo per chiedere ad un suo amico di scuola cosa stesse succedendo; che l'aggressione in danno del giovane Willy è iniziata solo dopo l'arrivo dei fratelli BIANCHI e si è protratta per circa 40/50 secondi; che nessun altro soggetto, diverso dagli attuali imputati, ha preso parte al violento pestaggio.

In tale contesto, le dichiarazioni rese dai numerosi testi escussi, laddove individuano negli attuali imputati gli autori della brutale aggressione in danno di Duarte Monteiro Willy, per quanto non sempre precise e coerenti e per alcuni aspetti finanche contrastanti tra loro, sono sostanzialmente attendibili e tali da integrarsi vicendevolmente, fino a delineare un quadro unitario, con una precisa individuazione del ruolo svolto dai singoli imputati nella tragica vicenda.

Nel merito, risulta che il giovane Duarte Monteiro Willy, del tutto estraneo alla situazione di contrasto venutasi a determinare a causa dell'incomprensibile atteggiamento tenuto dal BELLEGGIA, al momento in cui colpisce con un pugno Zurma Federico, facendolo cadere dalle scale, è rimasto vittima di un violento pestaggio al quale hanno preso parte gli attuali imputati.

Certe, e non contestate, sono le conseguenze lesive di un'aggressione realizzata con inaudita e insensata violenza e protrattasi per circa 40/50 (lunghi) secondi .

Dalla consulenza medico legale del prof. Potenza e dalle dichiarazioni rese dallo stesso in dibattimento risulta che Duarte Monteiro Willy ha riportato a carico del volto sei lesioni ecchimotiche ed escoriative sulle regioni zigomatiche destra e sinistra , e in corrispondenza della palpebra inferiore e dell'angolo palpebrale interno , riconducibili ad almeno tre / quattro pugni , oltre che lesioni sul dorso della mano sinistra , sul gomito sinistro e agli arti inferiori , verosimilmente riconducibili ad una caduta a terra ; all'esito dell'esame autoptico , sono state, inoltre , riscontrate : "una piccola area di infiltrazione emorragica nella fascia interna del cuoio capelluto " (le ossa della base cranica e della volta erano , invece , integre) ; "un'infiltrazione emorragica del seno e del glomo carotideo" ; un'infiltrazione emorragica nella parte posteriore del ventricolo sinistro ; infiltrazioni emorragiche della faccia posteriore dei polmoni ; aree di infiltrazione emorragica a livello della milza , della superficie diaframmatica del fegato e della fossa iliaca di sinistra : tutte le indicate infiltrazioni emorragiche sono di natura traumatica e contusiva , pienamente compatibili con l'uso di mezzi di offesa naturali (pugni e calci) , "dotati di notevole energia " .

In altri termini , risulta con certezza dalle consulenze tecniche e dalle dichiarazioni rese da tutti i consulenti medico - legali che Duarte Monteiro Willy è stato attinto da violenti e ripetuti pugni e calci al viso , al capo , al collo , alla zona toracica e alla zona addominale .

Dalle conclusioni rassegnate dal prof. Potenza risulta che la causa di morte della giovane vittima è individuabile in "un'acuta insufficienza cardiorespiratoria con danno ischemico terminale del cuore , secondario a un meccanismo complesso ipo- anossico correlato al marcato e diffuso infarcimento emorragico dei polmoni , con conseguente ampia sostituzione del parenchima polmonare funzionante , nonché alla compressione del glomo carotideo e del nervo vago di sinistra " ; in particolare , precisa il prof. Potenza che , nell'ambito del quadro lesivo sopra descritto , rilevano due lesioni importanti , al livello del torace e al livello del collo , riconducibili a due meccanismi distinti ma entrambi idonei a determinare autonomamente l'evento ; il primo , legato ad un trauma commotivo o contusivo del cuore , avrebbe comportato " un coinvolgimento della fase elettrica del cuore , con un'accelerazione del battito cardiaco e quindi una tachicardia fino alla fibrillazione ventricolare e morte " ; il secondo , legato ad un trauma del seno carotideo , avrebbe determinato un'alterazione della

frequenza cardiaca , o di riduzione , con conseguente bradicardia e morte , o di accelerazione fino alla tachicardia e morte ; i due meccanismi hanno agito in forma sinergica tra loro se si ritiene che , a seguito del traumatismo cardiaco , la stimolazione del seno carotideo abbia determinato un'accelerazione del battito, alimentando la tachicardia e quindi concorrendo nel determinismo della morte ; in dibattimento , il prof. Potenza riferisce che il traumatismo cardiaco sarebbe stato determinato da un mezzo (un calcio) che ha agito "con direzione postero anteriore , dall'indietro verso l'auanti , "perché il polo di urto deve essere necessariamente quello posteriore del cuore , perché noi la lesività non ce l'abbiamo davanti, ce l'abbiamo di dietro " .

Orbene , le considerazioni svolte dal dr. Potenza in merito all'individuazione della causa di morte sono sostanzialmente condivise dagli altri consulenti medico legali nominati dalle parti; il dr. Grande , nominato dalla P.C. , riafferma tuttavia che la contusione cardiaca è stata determinata da un colpo sferrato nella parte anteriore della zona toracica in quanto le infiltrazioni riscontrate sul timo e sull'arco aortico discendente , organi fissi , sarebbero non compatibili con un colpo sferrato posteriormente ; in tal caso , difatti , i colpi avrebbero determinato effetti lesivi anche sulla colonna vertebrale , una struttura rigida e non elastica come la gabbia toracica , al contrario , assenti ; il dr. Cirillo , consulente medico legale nominato da BIANCHI Gabriele , riconosce che " le lesioni sono in diretto nesso causale con l'evento morte e che le lesioni proprio generiche più rilevanti sono quelle rilevate a livello della regione posteriore del cuore , dei polmoni con il concorso anche sinergico dell'azione bradicardizzante determinata dalla lesione del globo carotideo a livello del collo , regione sinistra " , concordando con il prof. Potenza sulla direzione postero - anteriore del colpo sferrato nella zona toracica , ma ipotizzando un'azione di schiacciamento , con la zona toracica appoggiata ad una superficie rigida ; il prof. Cipolloni , consulente medico legale nominato dal PINCARELLI , individua la causa di morte essenzialmente in " un trauma toracico che ha determinato una "commotio cordis " , quindi un trauma violento , contusivo , del torace che ha determinato un colpo sul cuore che ha scatenato una fibrillazione ventricolare , sostanzialmente " , concordando con il dr. Grande sul colpo sferrato contro la zona toracica con direzione antero-posteriore ma ritenendo , a differenza del dr. Grande , che il meccanismo legato al trauma del seno carotideo , abbia avuto "una scarsissima rilevanza , nel determinismo dell'evento .

Quindi , tutti i consulenti medico legali concordano sostanzialmente nell'individuare la causa di morte del giovane Duarte Monteiro Willy nei violenti e ripetuti colpi ricevuti nel corso del pestaggio , escluse altre possibili cause alternative , quali il massaggio cardiaco praticato subito dopo l'aggressione ovvero patologie pregresse .

I soli punti controversi sono costituiti dalla direzione del colpo sferrato nella zona toracica e dalla rilevanza delle lesioni nel determinismo dell'evento , riconducibile comunque al colpo sferrato nella zona toracica ovvero a quello sferrato al collo ovvero ad entrambi , mentre gli altri colpi o sono di limitata lesività (quelli sul volto , visibili all'esame esterno del corpo) ovvero inidonei a determinare , autonomamente , la morte della vittima (i colpi sferrati nella zona addominale).

Orbene , le divergenze emerse tra i consulenti medico legali devono essere risolte nel senso che : 1) il colpo (il calcio) che ha determinato il traumatismo cardiaco è stato sferrato nella zona toracica con direzione antero posteriore , per le condivisibili considerazioni svolte dal dr. Grande , nominato dalla PC , e dal prof. Cipolloni , nominato dal PINCARELLI (pur non potendosi escludersi che la vittima sia stata attinta da colpi anche alla schiena) ; in breve , le infiltrazioni emorragiche riscontrato su organi fissi , il timo e l'arco aortico discendente , sono incompatibili con l'assenza di lesioni sulla colonna vertebrale , e cioè su una struttura fissa posta "a scudo" dei citati organi , mentre sono compatibili con il colpo (il calcio) sferrato nella parte anteriore del torace in quanto la gabbia costale è una struttura elastica , in particolare nei soggetti giovani ; l'infiltrazione emorragica nella parte posteriore del ventricolo e del polmone trova una logica spiegazione nel fatto che a seguito del colpo il cuore e il polmone , organi non fissi , hanno impattato , nella parte posteriore , la colonna vertebrale proprio nel punto in cui sono state riscontrate le infiltrazioni emorragiche ; peraltro , non si può non rilevare che il prof. Potenza , nominato dal PM , nella consulenza tecnica non fa alcun riferimento ad un colpo sferrato con direzione postero anteriore e , comunque , in dibattimento precisa che le infiltrazioni riscontrate nella parte posteriore del cuore e del polmone sarebbero compatibili con un forte impatto di schiena su una superficie rigida , a seguito di un violento colpo ricevuto nella parte anteriore della zona toracica (come avvenuto nel caso di specie) ; 2) come riconosciuto dal prof. Potenza , ma anche dagli altri consulenti medico legali escussi , una più significativa rilevanza nel determinismo dell'evento deve essere riconosciuta al colpo sferrato nella zona toracica , in quanto , come risulta dalla disposta autopsia , più massiva e importante è l'infiltrazione emorragica riscontrata nel ventricolo

("ampia area di infiltrazione emorragica in corrispondenza della parte posteriore del ventricolo sinistro ") e nel polmone (" La faccia posteriore del polmone destro è interessata da un'ampia area di infiltrazione emorragica in corrispondenza del lobo inferiore) rispetto a quella riscontrata al collo (" tenue velatura emorragica in corrispondenza del muscolo sternocleidomastoideo " , "area di infiltrazione emorragica del tratto superiore della carotide comune di sinistra in prossimità della biforcazione che ingloba il nervo vago omolateralmente ..infiltrazione emorragica anche del glomo carotideo ") ; la mancanza di una lesività esterna in corrispondenza del collo , evidenziata dal prof. Cipolloni , si giustifica in ragione del fatto che , se viene attinta una "superficie piuttosto omogenea e priva di scabrosità " , " non si manifesta una lesività cutanea importante , perché la superficie è omogenea , ma si manifesta nelle strutture sottostanti " , come precisato dal prof. Potenza 3) i due meccanismi riconducibili ai colpi sferrati al torace e al collo possono aver determinato un effetto sinergico, in quanto , come precisato dal prof. Potenza , la stimolazione del seno carotideo determina un'alterazione della frequenza cardiaca (accelerazione del battito) che , nel caso di specie , si è innestata su una condizione di fibrillazione ventricolare a sua volta determinata dal trauma contusivo del cuore , ovvero una riduzione del battito (bradicardia) che ha prolungato il processo di aritmia attivato dalla commotio cordis .

Relativamente , poi , alle conclusioni rassegnate dal nuovo consulente medico – legale di BIANCHI Gabriele ({ prof . Ciafella) , allegate all'atto di appello , non si può non rilevare , preliminarmente , che il citato consulente non è stato sentito nel giudizio di primo grado , nel contraddittorio delle parti , e che la relazione non è stata formalmente acquisita nel giudizio di appello , non essendo stata disposta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale .

In ogni caso , ritiene il citato consulente che : 1) l'ipotesi di una contusione cardiaca non è sostenibile " in modo convincente " alla luce dei dati istologici e delle immagini fotografiche (da lui) visionate anche se altre immagini , pur utilizzate in dibattimento , non sono state visionate in quanto non rese disponibili alla difesa , mentre non sembra essersi concretizzata l'eventualità di una concussione cardiaca in quanto la circostanza che la vittima si sia rialzata, dopo essere stato colpito al torace con un calcio e dopo aver urtato contro un'autovettura , non appare coerente con gli effetti della fibrillazione ventricolare che determina "una incapacitazione immediata con perdita di coscienza " ; 2) manca qualsiasi valutazione tecnica degli effetti potenziali attribuibili alle prolungate manovre di rianimazione cardiopolmonare , protrattesi per almeno 48 minuti ; 3) "l'unica ipotesi fedele alle evidenze raccolte si può

individuare nell'arresto cardiocircolatorio vagale , il quale , nel caso specifico , è stato confermato , seppure con procedure incomplete , nella totalità dei reperti acquisiti " .

In altri termini , la causa della morte andrebbe principalmente individuata nel calcio sferrato all'altezza del collo della giovane vittima .

Orbene , le conclusioni rassegnate dal nuovo consulente medico legale di BIANCHI Gabriele , oltre ad essere del tutto contrastanti con quelle rese dagli altri consulenti (e tra essi anche dal precedente consulente nominato dall'imputato) non si confrontano in alcun modo con le risultanze emerse in sede autoptica , quali ben rappresentate nelle immagini fotografiche utilizzate nel corso dell'esame del prof. Potenza ed inserite , già all'esito dell'esame , nel fascicolo dibattimentale (e , quindi , nella piena disponibilità delle parti) , nè con i dati istologici.

Risulta , difatti , con evidenza , dalle immagini fotografiche , nelle varie sezioni del cuore "una vasta infiltrazione emorragica" che si estende profondamente nei tessuti , riconducibile ad una contusione cardiaca determinata dal potente calcio sferrato nella zona toracica ed al successivo urto contro l'autovettura ; ad ulteriore riscontro , e contrariamente all'assunto del consulente medico - legale , si pone anche l'esame istologico che evidenzia (vetrino 4) la "presenza di vasta infiltrazione emorragica del tessuto nello spessore del miocardio .." .

Del tutto insostenibile (e difatti non sostenuta da alcuno dei consulenti medico legali escussi) è la mera ipotesi che "effetti potenziali " siano stati determinati dal massaggio cardiaco , in assenza di evidenze traumatiche (come evidenziato dal prof. Potenza , la pressione energica, ritmica sulla parete anteriore del torace , anche se fatta bene , può determinare delle fratture costali ... " ma anteriormente non c'era niente ") .

Su come , poi , il calcio sferrato all'altezza del collo , con conseguente stimolazione del globo carotideo , abbia inciso nel determinismo della morte , in forma sinergica con la contusione cardiaca , si richiamano le considerazioni già svolte e sopra riportate .

Le conclusioni rassegnate dai consulenti medico legali , nei termini sopra precisati , sono del tutto coerenti con la dinamica dell'episodio descritta dai testi escussi .



Deve ritenersi accertato che il pestaggio inizia con un violento calcio sferrato da BIANCHI Gabriele con tecnica da arti marziali, con la pianta del piede e facendo anche leva su un palo per imprimere maggiore forza, nella parte anteriore del torace, tale da sospingere il giovane Willy di schiena contro un'autovettura ivi parcheggiata.

In tal senso, significative, convergenti e attendibili sono le dichiarazioni rese in dibattimento dai numerosi testi escussi.

Riferisce Pietrantonio Massimiliano di aver visto Willy che veniva colpito, mentre si trovava sul marciapiede di via Bruno Buozzi a qualche metro dalla intersezione con Corso Garibaldi, da una persona non conosciuta proveniente dall'interno del giardino, con un calcio al petto sferrato appoggiandosi ad un palo, che lo faceva sbattere contro una vecchia Fiat Panda di colore blu,

Riferisce Rosati Massimiliano di aver visto uno dei fratelli BIANCHI, soggetti a lui noti, sferrare un violento calcio al petto o al capo di Willy con tecnica da arti marziali e con una determinata potenza.

Riferisce Romani Cristiano di aver visto i fratelli BIANCHI scendere dal SUV nero che frenava di colpo poco prima della caserma dei carabinieri e "Gabriele", furioso, tirare un calcio al petto di Willy, con tecnica da arti marziali.

Riferisce Mosetti Leonardo di aver visto arrivare un'auto di grossa cilindrata, una Audi Q7, sentito urlare "sono arrivati i BIANCHI" e Willy che veniva colpito con un calcio "frontale", e fortissimo, facendo leva su un palo, sferrato da quello più alto (BIANCHI Gabriele) che lo faceva sbattere contro una macchina che era dietro di lui.

Riferisce Maccariello Davide di aver visto una persona (poi riconosciuta in sede di individuazione e poi in udienza in BIANCHI Gabriele) che colpiva Willy con un calcio al petto appoggiandosi ad un palo e poi con un pugno mentre Willy tentava di rialzarsi.

Analogha descrizione della fase iniziale del pestaggio è fornita dagli amici di Willy, provenienti da Paliano.

Riferisce La Rocca Matteo di aver visto una Audi nera fermarsi con "stridio di gomme" poco prima della caserma dei carabinieri, scendere i fratelli BIANCHI e poi "Gabriele" sferrare un

calcio all'altezza del petto che faceva sbattere di schiena Willy contro una macchina lì parcheggiata .

Riferisce Romagnoli Marco di aver visto che una persona (poi riconosciuta in sede di individuazione fotografica e poi in udienza in BIANCHI Gabriele) sferrare contro Willy un calcio al petto e poi un pugno nel tentativo di rialzarsi .

Riferisce Cenciarelli Samuele di aver visto con certezza Willy che veniva colpito con un calcio dato con la pianta del piede al torace , individuato con evidente incertezza in uno dei soggetti già presenti nel corso della discussione i (e quindi nel BELLEGGIA o nel PINCARELLI) e di non aver visto la persona che lo aveva colpito con un calcio alla gola nel tentativo di intervenire in difesa di Willy .

Anche Zequiri Jorghen , dipendente di uno dei locali della zona , fornisce la medesima descrizione dell'aggressione , iniziata con l'arrivo di una Q7 "che viene a cannone" , dalla quale scendevano i fratelli BIANCHI , come aveva poi appreso , e con un calcio sferrato contro Willy al torace .

Anche Ceci Valerio , estraneo ai gruppi di ragazzi sopra indicati , riferisce di aver visto l'Audi nera fermarsi vicino alla caserma dei carabinieri , scendere i fratelli BIANCHI , da lui conosciuti, e " il fratello più alto , Gabriele" colpire Willy "con un cazzotto in faccia e un calcio al petto" sferrato con la pianta del piede , facendolo sbattere contro una macchina .

Anche Rouissi Faiza , pur a seguito di un opportuno richiamo del Presidente , riferisce di aver visto "Gabriele" , a lei noto perché vicino di casa del suo fidanzato , " tirare un calcio sul petto di Willy e poi l'ho visto per terra" .

La medesima descrizione è fornita da Farbotti Gianmarco , appartenente ad un altro gruppo di giovani e conoscente del PINCARELLI , il quale riferisce di aver visto " Gabriele Bianchi arrivare subito spedito davanti a Willy e tirargli un calcio in petto " , frontale e caricato piegando la gamba e il bacino , nonché da Vinciguerra Michele , il quale riferisce che Gabriele Bianchi , a lui noto prima dei fatti , sferrava un calcio al petto contro Willy e poi un pugno in pieno volto mentre tentava di rialzarsi , e da Osigwe Elvis , il quale riferisce di aver visto Gabriele Bianchi sferrare un violento calcio al petto di Willy facendolo sbattere contro un'auto in sosta .

Anche Mantella Valerio riferisce di aver visto Willy che veniva colpito con un forte calcio al petto e poi con un violento pugno mentre con lo sguardo forse cercava aiuto , ma di non saper indicare quale dei due fratelli BIANCHI avesse sferrato i colpi .

Infine , anche Tondinelli Vittorio , amico dei fratelli BIANCHI , fornisce sostanzialmente la medesima dinamica iniziale dell'aggressione , nel senso che , appena giunti nella zona dei locali , dopo che il Cerquozzi lo aveva chiamato per dirgli che il BELLEGGIA "stava facendo un macello", i fratelli BIANCHI scendevano "velocissimi " dall'autovettura diretti verso l'assembramento e di aver visto un ragazzo che veniva colpito con un calcio frontalmente , con molta forza , sferrato probabilmente da BIANCHI Gabriele (il fratello più alto con "la gamba più lunga") .

Alla luce delle numerose e sostanzialmente concordi dichiarazioni rese dai testi indicati , appartenenti a gruppi anche territorialmente diversi , e finanche da amici o conoscenti degli attuali imputati, deve pertanto ritenersi con certezza che il pestaggio abbia avuto inizio con l'arrivo dei fratelli BIANCHI sul luogo dell'assembramento e con un violento calcio sferrato , con la pianta del piede e con tecnica da arti marziali , da BIANCHI Gabriele contro il giovane Willy , con forza tale da sospingere la vittima contro un'autovettura ivi parcheggiata .

Inattendibili sono , sul punto , le dichiarazioni di Cerquozzi Michele , il quale , pur riferendo di un calcio frontale al petto che faceva cadere Willy contro una macchina e poi a terra , indica quale autore di tale colpo BIANCHI Marco e di Shabani Omar il quale riferisce che BIANCHI Marco, "forse preso dall'adrenalina" , sferrava contro Willy un calcio facendolo cadere a terra, ma non nella fase iniziale ma solo dopo che stavano per andare via ; entrambi sono amici fraterni dei BIANCHI e , quindi , a differenza di tutti gli altri , e numerosi , testi , non del tutto disinteressati a fornire una ricostruzione più favorevole alla posizione di BIANCHI Gabriele o comunque a ridimensionare il ruolo di entrambi nell'aggressione ; in ogni caso , relativamente al Cerquozzi, emotivamente coinvolto nella vicenda , come dallo stesso riconosciuto (" ..anche perché non mi trovo mai su queste situazioni , quindi mi sentivo abbastanza agitato ") , l'indicazione di BIANCHI Marco , quale autore del calcio frontale al petto , è verosimilmente dovuta ad un errore di percezione , nella descrizione dell'azione sinergica posta dai fratelli BIANCHI , in quanto concentrato principalmente sul movimento di BIANCHI Marco ; in altri termini , e verosimilmente , confonde il calcio iniziale con altri calci sferrati da BIANCHI Marco, contro Willy , ma in un momento successivo ; relativamente allo Shabani , è sufficiente rilevare

che , al momento iniziale dell'aggressione , era distante dal centro dell'assembramento e , quindi , vede solo la parte finale , ma non quella iniziale , con la necessaria precisione ; in ogni caso , è certo , dalle dichiarazioni rese dagli altri testi e dagli effetti lesivi descritti dai consulenti medico legali , che al momento in cui il giovane Willy è colpito al petto dal violento calcio cade a terra e , dopo essere stato colpito subito dopo anche con un pugno al volto , non è più in grado di rialzarsi e viene poi ripetutamente colpito quando ormai è a terra .

Pur essendo l'azione successiva al calcio iniziale più confusa e concitata , anche per la reazione di timore avuta da diversi giovani presenti all'assembramento , deve ritenersi con certezza che tutti gli imputati abbiano preso attivamente parte al pestaggio contro Duarte Monteiro Willy , colpendolo con pugni a calci .

In particolare , riferisce Cenciarelli Samuele di aver visto , dopo essere caduto a terra per un calcio sferratogli all'altezza del collo , tutti e quattro gli imputati che si accanivano "brutalmente " contro Willy , con calci e pugni , anche quando era a terra ormai inerme , e di essere stato colpito nuovamente con un pugno sulla mandibola , dopo aver urlato che erano estranei alla vicenda .

Riferisce La Rocca Matteo di aver visto , dopo il calcio iniziale , i fratelli BIANCHI colpire Willy mentre cercava di rialzarsi e poi BIANCHI Marco colpire con un calcio all'altezza del collo il Cenciarelli , intervenuto in difesa di Willy , e il PINCARELLI colpire la giovane vittima quando era a terra .

Riferisce Zequiri Jorghen di aver visto tre o quattro persone accanirsi contro Willy dopo che era caduto a terra per il calcio contro il petto e il BELLEGGIA , identificato per il gesso al braccio, posizionato vicino ai fratelli BIANCHI durante il pestaggio .

Riferisce Ceci Valerio di aver visto BIANCHI Marco dare un calcio in testa a Willy quando era a terra e il PINCARELLI che era lì "ma guardava solamente la scena " .

Riferisce Mosetti Leonardo di aver visto i fratelli BIANCHI accanirsi contro Willy che dopo il calcio era caduto a terra e si era rialzato di colpo (" ...dopodichè io non so , cioè talmente tanta foga , tante botte , che non ho capito più niente ").

Riferisce Farbotti Gianmarco di aver visto BIANCHI Marco che colpiva Willy , nel tentativo di rialzarsi dopo essere caduto a terra , con un pugno al volto e il Cenciarelli , avvicinatosi per

aiutare Willy , con un pugno e con un calcio , e poi il PINCARELLI , formatosi un vuoto attorno alla vittima , colpire Willy con un calcio al volto .

Anche Vinciguerra Michele riferisce di aver visto BIANCHI Marco che colpiva il Cenciarelli e poi lo stesso BIANCHI e il PINCARELLI che sferravano a Willy un calcio al volto quando era a terra.

Anche Osigwe Elvis riferisce di aver visto BIANCHI Marco che colpisce Willy con un pugno al volto e il Cenciarelli e il PINCARELLI che colpisce la giovane vittima con un calcio al volto quando era a terra .

Riferisce Romagnoli Marco di aver visto BIANCHI Marco colpire il Cenciarelli con un calcio alla gola e che molte persone hanno inferito sul corpo inerme di Willy quando era a terra inerme.

Riferisce Tondinelli Vittorio di aver visto , dopo il calcio iniziale , il BELLEGGIA e il PINCARELLI che si univano ai fratelli BIANCHI e prendevano anche loro a sferrare calci e pugni contro i presenti ; in particolare , Willy veniva colpito dai fratelli BIANCHI con diversi calci e pugni e , ormai a terra , dal BELLEGGIA con un calcio " a tutta potenza " , " come se stesse colpendo un pallone " , per poi fare ritorno verso l'auto .

Anche Cerquozzi Michele riferisce che Willy , dopo essere stato colpito con un calcio frontale al petto da BIANCHI Marco (in realtà , da BIANCHI Gabriele) , veniva colpito , nel tentativo di rialzarsi , dal BELLEGGIA con un violento calcio precisando poi di aver visto il BELLEGGIA caricare il calcio e di aver sentito il rumore contro il corpo ma di non aver visto il momento dell'impatto .

Anche Shabani Omar riferisce che , avvicinati all'arrivo dei fratelli BIANCHI , tutti e quattro gli imputati partecipavano all'aggressione con spintoni , calci e pugni , e che Willy , in particolare , veniva colpito da BIANCHI Marco con un calcio all'anca , dal BELLEGGIA , quando era a terra , con calci in faccia , e dal PINCARELLI .

Riferisce , infine , Viglianti Davide di aver visto BIANCHI Marco colpire Willy con un pugno , facendolo cadere a terra , e poi una persona vestita di bianco (il PINCARELLI) che si accaniva su Willy con calci e pugni , anche se aveva la visuale parzialmente ostruita da un'autovettura in sosta .

Ai fini della valutazione di attendibilità dei testi , e in via metodologica , non si può non concordare , in ragione anche delle richiamate sentenze della Suprema Corte (Cass. sez. 5 n. 15669 del 24/2/2020 ; Cass. sez. I n. 34473 del 27/5/2015) su una ricostruzione dei fatti per frammenti , quale operata dalla Corte di Assise, nel senso che i testi hanno riferito quanto dagli stessi direttamente percepito , sulla base di differenti elementi di percezione , quali il punto di osservazione , la presenza di ostacoli , la prestata attenzione , il loro stato d'animo , il loro maggiore o minore coinvolgimento anche emotivo nella vicenda ; d'altronde , è necessario considerare che la violenta aggressione è stata repentina , immediata , concitata e posta in essere in un luogo ristretto e scarsamente illuminato ; inoltre , è del tutto logico ritenere che, al momento in cui i fratelli BIANCHI "entrano in scena", colpendo con un'azione sinergica il giovane Willy e altro giovane intervenuto in sua difesa (Cenciarelli Samuele) , con tecnica da arti marziali di combattimento, alcuni giovani presenti all'assembramento e più vicini alla vittima , abbiano pensato , nel timore di essere colpiti , di allontanarsi , di mettersi al riparo o di mantenersi distanti (in tal senso , le dichiarazioni di Rosati Alessandro , Zurma Federico) piuttosto che di seguire per intero l'aggressione .

Del tutto generico e comunque infondato è l'assunto difensivo rivolto a sostenere che i testi non sono attendibili in quanto le dichiarazioni rese dagli stessi in dibattimento sarebbero state previamente concordate ovvero condizionate dall'enorme clamore mediatico della vicenda ovvero , in qualche modo e in alcuni casi , veicolate dalle domande suggestive del Presidente della Corte .

Al riguardo , è sufficiente rilevare da un lato che i testi provengono da ambiti territoriali diversi e che tra gli stessi , al di fuori del gruppo di appartenenza , non vi è alcun legame di amicizia o di frequentazione ; che proprio le discordanze riscontrabili su diversi aspetti della narrazione sono significative del fatto che ciascuno riferisce quanto direttamente ha visto e non quanto appreso da altri o dai mezzi di comunicazione ; che la questione circa il carattere delle domande , asseritamente suggestive , formulate dal Presidente , è prettamente processuale e deve trovare una risposta solo in ambito processuale , fermo restando che su tali domande nel corso del giudizio di primo grado non si registra alcuna formale opposizione delle parti ; che , in generale , tutte le questioni concernenti l'attendibilità dei testi devono essere in giudizio filtrate attraverso la rigorosa applicazione delle regole processuali , alla luce anche delle numerose contestazioni effettuate dai difensori nel corso del dibattimento .



evidenziando che già la Corte di Assise ha ritenuto di utilizzare , a tal fine , le sommarie informazioni riportate nel verbale di arresto .

Orbene , le dichiarazioni rese dai numerosi testi escussi , anche se non sempre precise e complete , considerate la confusione , la tensione e la concitazione del momento , sono intrinsecamente attendibili fino a delineare un quadro unitario che consente di stabilire , con rassicurante certezza , il ruolo avuto da ciascuno degli imputati nel violento pestaggio contro il giovane Willy .

In particolare , risulta che all'arrivo dei fratelli BIANCHI , il BELLEGGIA e il PINCARELLI , i quali prima erano rimasti sulla difensiva , si affiancano agli stessi e con gli stessi si movimentano contro lo stesso obiettivo (come riferito , tra gli altri , dai Romani , dai La Rocca e da Shabani); al di là di alcune espressioni utilizzate in sentenza ("regole di ingaggio" , gruppo che agiva come "una sorta di falange ") è , però , indubbio che il BELLEGGIA e il PINCARELLI , anziché prendere le distanze dal comportamento violento dei fratelli BIANCHI, cercando di impedirlo, considerato che Willy era del tutto estraneo al precedente contrasto , o solo allontanandosi dall'assembramento , prendono coraggio e si uniscono agli stessi nella violenta aggressione, dopo i precedenti momenti di tensione , fino ad allontanarsi (o darsi alla fuga) insieme , a bordo della medesima autovettura (i fratelli BIANCHI e il BELLEGGIA) e a riunirsi tutti ad Artena (anche il PINCARELLI) .

In tale contesto , certa è la condotta violenta tenuta dai fratelli BIANCHI , consistita nel colpire Duarte Monteiro Willy con un potente calcio frontale al petto , sferrato da BIANCHI Gabriele, e poi da entrambi, con pugni e calci , al momento in cui la giovane vittima tenta di rialzarsi ; non solo , BIANCHI Marco colpisce con un calcio all'altezza del collo e poi con un pugno anche il Cenclarelli , nel tentativo da parte di quest'ultimo di intervenire in difesa del giovane e di far capire agli stessi che questi era del tutto estraneo alla vicenda .

Le dichiarazioni rese in dibattimento da tutti i testi escussi , in merito alla condotta violenta dei fratelli BIANCHI , sono convergenti e non potrebbe , anche sotto il profilo logico , essere diversamente, atteso che il violento pestaggio inizia al momento in cui gli stessi , in sincronia, si muovono verso l'assembramento e da subito colpiscono i presenti senza chiedere neppure quali fossero le ragioni del contrasto e i soggetti coinvolti .

Nonostante l'affannosa ricerca di imprecisioni , divergenze e finanche inesattezze , pur presenti nella narrazione dei fatti resa dai numerosi testi escussi (sull'abbigliamento , sulla natura e sulla tempistica dei colpi inferti , sul movimento e sulla posizione degli imputati e dei soggetti presenti , sull'intervento di terzi) resta il dato ineliminabile , riferito da tutti , ma proprio tutti , i testi escussi (ad eccezione della Biasotti , allontanatasi su indicazione del Rosati a causa della pericolosità della situazione determinata dal sopraggiungere dei fratelli BIANCHI noti come "violenti attaccabrighe ") dei micidiali colpi sferrati da BIANCHI Gabriele e da BIANCHI Marco contro il Duarte Monteiro (e contro il Cenciarelli) al momento in cui , dopo essere scesi dall'autovettura , sinergicamente , si muovono verso il centro dell'assembramento .

E non solo dai testi provenienti da ambiti territoriali diversi , appartenenti al gruppo di amici di Zurma Federico o della vittima o comunque presenti nella specifica circostanza , ma anche dagli stessi amici degli imputati , in forma precisa dal Tondinelli , e in forma più prudente (dal Cerquozzi) e confusa (dallo Shabani) nel tentativo da parte di questi ultimi di ridimensionare il loro ruolo nella vicenda .

Significativa è al riguardo proprio la testimonianza del Tondinelli il quale riferisce che appena scesi "velocissimi " dalla macchina , uno dei due (BIANCHI Gabriele , quello più alto , con "la gamba più lunga") sferrava un calcio frontale con la pianta del piede , "con forza , con potenza" contro un ragazzo che andava a sbattere di schiena contro un'autovettura e cadeva e i fratelli BIANCHI che colpivano chiunque si trovasse davanti a loro , con gli altri ragazzi che per la paura di essere colpiti " si dileguavano" e con un ragazzo "magrolino " , che portava una felpa di colore bianco, con "la pelle olivastra " (Willy) , "rimasto lì " che veniva colpito con calci e pugni da entrambi i fratelli BIANCHI e poi , caduto a terra , da un calcio sferrato dal BELLEGGIA " a tutta potenza".

Anche il Cerquozzi , l'amico "fraterno" dei BIANCHI , descrive sostanzialmente la medesima dinamica , solo che inverte i ruoli e riferisce di aver visto BIANCHI Marco colpire frontalmente Willy , facendolo sbattere contro un'autovettura , BIANCHI Gabriele colpire con un calcio un altro ragazzo (il Cenciarelli) e sempre il BELLEGGIA colpire Willy con un calcio alla testa quando ormai era a terra .

Anche Shabani , l'altro amico "fraterno" dei BIANCHI , riferisce di non aver visto la fase iniziale dell'aggressione in quanto si trovava dall'altro lato della strada e di aver visto , dopo essersi

avvicinato , BIANCHI Marco , " forse preso dall'adrenalina " , sferrare un calcio a Willy , BIANCHI Gabriele (a seguito di contestazione) sferrare un calcio frontale al torace ad un altro giovane e , infine , il BELLEGGIA e il PINCARELLI colpire Willy con calci (il primo) e con pugni (il secondo) , quando era ormai a terra .

Peraltro , non si può non rilevare che il definitivo riscontro alla positiva valutazione di attendibilità dei numerosi testi escussi è dato proprio dalle dichiarazioni rese in sede di esame da BIANCHI Gabriele e da BIANCHI Marco i quali descrivono sostanzialmente la medesima dinamica , pur invertendo il ruolo avuto nell'aggressione (altro che dichiarazioni condizionate dall'enorme clamore mediatico o dalle domande suggestive del Presidente) ; e così , BIANCHI Gabriele sostiene di aver sferrato un calcio al petto di Cenciarelli (in realtà , Willy) , utilizzando come leva un palo ivi esistente (come appunto riferito dai testi Pietrantonì , Mosetti , Maccariello) facendolo sbattere contro un'autovettura (come riferito da numerosi testi) ; a sua volta BIANCHI Marco sostiene di aver sferrato un calcio al fianco di Willy (in realtà , Cenciarelli) che però si rialzava subito ; ove la strategia difensiva non sia quella di "intorbidire" un quadro probatorio altrimenti univoco , è del tutto verosimile che gli imputati , in una situazione confusa e concitata , non abbiano avuto la chiara percezione dei soggetti attinti dai violenti colpi , tenuto anche conto di un dato certo e inconfutabile e cioè che il solo Willy (e non il Cenciarelli) a seguito del violento calcio sferrato al torace è andato a sbattere contro un'autovettura ivi parcheggiata e non è più riuscito a rialzarsi a seguito di ulteriori e violenti colpi sferrati dai fratelli BIANCHI .

Certa è anche la condotta violenta tenuta dal BELLEGGIA , consistita in particolare nel colpire Willy con un calcio alla testa , nella fase finale del pestaggio , quale descritta dal Cenciarelli , dal Tondinelli , dal Cerquozzi e dallo Shabani .

L'assunto difensivo rivolto a sostenere l'inattendibilità dei citati testi , pur in presenza di elementi meritevoli di un attento esame , non è in ultima analisi persuasivo .

Le dichiarazioni rese dal Cenciarelli , laddove riferisce che Willy è stato colpito inizialmente con un calcio sferrato al torace da uno dei soggetti già presenti nel corso della discussione (e cioè , il BELLEGGIA e il PINCARELLI) sono imprecise e contrastanti con quelle rese da numerosi altri testi ; si osserva al riguardo che la parte iniziale dell'aggressione non è percepita direttamente dal teste, come dallo stesso riconosciuto (" non me l'aspettavo , quindi non è che stavo guardando proprio ") , anche perché attinto da un forte calcio al collo che lo faceva



cadere a terra , contestualmente al calcio sferrato contro Willy ; e difatti , e correttamente , non indica l'autore del colpo sferrato contro la sua persona ; diversamente , il Cenciarelli è pienamente attendibile allorchè descrive la scena del violento pestaggio , in quanto , dalla posizione in cui è venuto a trovarsi , dopo essere caduto a terra , proprio vicino a Willy , ha una percezione diretta della partecipazione degli attuali imputati che si accaniscono tutti contro la giovane vittima , con pugni e calci .

Parimenti attendibili sono le dichiarazioni rese dal Tondinelli , in quanto , pur essendo amico dei fratelli BIANCHI , descrive con precisione la condotta violenta e sinergica tenuta dagli stessi e , in particolare , l'iniziale e micidiale calcio sferrato al petto da BIANCHI Gabriele (il fratello più alto dei due , con "la gamba più lunga") e poi gli altri colpi sferrati da entrambi ; insostenibile è , quindi , l'assunto che abbia riferito del calcio alla testa sferrato contro Willy dal BELLEGGIA per alleggerire la posizione dei fratelli BIANCHI ; relativamente , poi , al punto di osservazione , l'effettiva distanza era tale da consentire la piena visibilità della condotta degli imputati in quanto il Tondinelli non rimane fermo in prossimità dell'autovettura ma si avvicina verso l'assembramento , come precisato dalle ragazze , Anzà Elena e Tulli Adriana , anche esse scese dall'autovettura ; in particolare , era visibile la condotta tenuta dal BELLEGGIA , in quanto , dopo il repentino e plateale intervento dei fratelli BIANCHI , molti dei presenti si allontanano per il timore di essere coinvolti nell'aggressione , facendo il vuoto attorno a Willy .

Parimenti attendibili sono , infine , le dichiarazioni rese dal Cerquozzi e dallo Shabani , relativamente al calcio sferrato dal BELLEGGIA nella fase finale dell'aggressione , quando ormai Willy era inerme a terra , anche se la complessiva narrazione appare rivolta in qualche modo a ridimensionare il ruolo svolto dai fratelli BIANCHI , in termini coerenti con le dichiarazioni rese dagli stessi in sede di interrogatorio di garanzia e poi in sede di esame .

Elementi idonei ad avvalorare tale assunto , evidenziati con forza dall'appellante , sono costituiti : dall'intercettazione ambientale intercorsa tra i citati testi , al momento in cui si trovano in caserma (" loro sanno che se simo missi d'accordo ") ; dalla descrizione dell'episodio resa da BIANCHI Marco al fratello Bianchi Alessandro , in data 16/10/2020 , nella consapevolezza di essere intercettati (gli ha " rotto la vena an ganna " riferito al calcio sferrato dal BELLEGGIA) , dai contatti avuti dai testi con Bianchi Alessandro e con il Tondinelli.

In altri termini , si sostiene che le testimonianze rese dai citati testi sarebbero funzionali ad una narrazione dell'episodio rivolta a riscontrare le dichiarazioni rese dai fratelli BIANCHI , loro amici fraterni , in sede di interrogatorio di garanzia , e a sostenere , quindi , che il colpo veramente micidiale che ha determinato la morte di Willy sarebbe quello sferrato alla testa e al collo dal BELLEGGIA e non i colpi sferrati dai fratelli BIANCHI .

Tale assunto , per quanto suggestivo e meritevole della massima attenzione , è però infondato; resta il fatto insuperabile , e difatti non considerato dall'appellante , che già nell'immediatezza , e cioè al momento in cui si allontanano con l'autovettura per fare rientro ad Artena , Shabani Omar rimprovera fortemente il BELLEGGIA per il comportamento tenuto contro una persona ormai a terra (" .. inizio a urlare , inizio a sclerare.. " ; " "Sinceramente in un momento del nervoso e dell'adrenalina parole specifiche non glielo so dire ora però le posso assicurare che sicuramente l'avrò trattato malissimo , quello è poco ma sicuro ") , come riferito anche dai Cerquozzi e dal Tondinelli e come ammesso dallo stesso BELLEGGIA , che pure nega quanto addebitatogli ; peraltro , è sufficiente rilevare che la descrizione dei fatti resa dai Cerquozzi è ben diversa da quella resa dallo Shabani ed entrambe sono ben diverse da quella resa dal Tondinelli , per escludere , in concreto , che le relative testimonianze siano concordate tra loro; quindi , infondato è l'assunto difensivo rivolto a sostenere che le dichiarazioni dei citati testi contro il BELLEGGIA, in accordo tra loro , siano state rese al fine di riscontrare la versione dei fratelli BIANCHI , nel tentativo ultimo di individuare una diversa causa della morte della giovane vittima .

Nessun particolare rilievo può attribuirsi al fatto che il Tondinelli e lo Shabani , per descrivere il calcio sferrato dal BELLEGGIA al capo di Willy abbiano utilizzato la medesima metafora ("come se desse un calcio ad un pallone") in quanto il movimento richiama all'evidenza il gesto sportivo .

Diversamente , la circostanza che la sola traccia biologica , mista con profilo genetico maggioritario attribuibile al Cenciarelli , sia stata rinvenuta sulla punta dello scarponcino sinistro indossato dal BELLEGGIA , pur non potendosi escludere astrattamente (ma solo astrattamente) l'ipotesi di un trasferimento secondario , è comunque significativa della presenza e del ruolo attivo svolto dall'imputato nella violenta aggressione , ove solo si consideri che il Cenciarelli , dopo essere stato colpito , cade proprio vicino a Willy e da tale posizione ha modo di osservare il brutale pestaggio al quale prendono parte tutti gli imputati;

ulteriore riscontro è , poi , dato dalla conversazione intercorsa in data 19/9/2020 nel corso della quale lo Shabani riferisce ad un suo amico , Di Meo Alessandro , del calcio (" come se stessi a tira' una zampata a un pallone") sferrato dal BELLEGGIA , e il dato è tanto più significativo se si considera che nella stessa conversazione lo Shabani prende le distanze dall'ambiente prima frequentato (" ..è un periodo che sto a cercà di allontanarmi ...non mi ritrovavo più in quell'ambiente , non mi ci proprio ritrovavo più , non era la vita mia ") .

Infine , la circostanza che altri testi non abbiano riferito in merito al calcio violento sferrato dal BELLEGGIA contro Willy , pur riconoscendo gli stessi che al momento dell'aggressione il BELLEGGIA era presente e affiancato ai fratelli BIANCHI , trova una ragionevole spiegazione nel fatto che, nella condivisibile ricostruzione per frammenti operata dalla Corte Di Assise , i testi riferiscono solo quanto dagli stessi direttamente percepito , concentrandosi inizialmente sulla condotta eclatante dei fratelli BIANCHI , e trascurando la presenza del BELLEGGIA , per poi allontanarsi ("si dileguavano", come riferito dal Tondinelli) nel timore di essere colpiti , senza prestare la necessaria attenzione e senza avere una piena visuale , in una situazione ormai di estrema confusione e concitazione , dell'azione violenta compiuta dall'imputato .

Certa è , infine , la condotta violenta tenuta dal PINCARELLI , nella fase finale del pestaggio , consistita nel colpire Willy con pugni e con calci alla testa , quale descritta dai testi Cenciarelli, La Rocca , Farbotti , Vinciguerra , Dsigwe Elvis , Shabani e Viglianti .

Analoga valutazione di attendibilità , per le ragioni già indicate , deve essere operata per il Cenciarelli , il quale , dopo essere caduto a terra , vicino a Willy, viene a trovarsi in una posizione favorevole per "assistere" al violento pestaggio , tanto che si rialza per affermare la estraneità della vittima al precedente contrasto , prima di essere nuovamente abbattuto con un pugno , nonché per il Cerquozzi e lo Shabani , ove si consideri che anche il PINCARELLI , al momento in cui si ricongiunge con gli altri imputati ad Artena , subito dopo i fatti , viene rimproverato dallo Shabani per aver colpito il giovane quando ormai era inerme a terra (" Ti sei reso conto che hai menato un ragazzo che già stava per terra ? Che non serviva , che avete fatto solo macello ? ") , come riferito non solo dal Cerquozzi e dal Tondinelli , ma anche da Proietti Aldo , con il quale il PINCARELLI aveva fatto ritorno ad Artena .

Parimenti attendibili , significative e convergenti sono le dichiarazioni rese dal La Rocca , dal Farbotti , dal Vinciguerra , da Dsigwe Elvis e dal Viglianti , i quali descrivono tutti la stessa scena , con il Pincarelli che colpisce Willy , ormai a terra , con pugni e con un calcio alla testa ;

peraltro , relativamente al Viglianti , è sufficiente rilevare che il teste non riconosce l'autore del calcio alla testa nel PINCARELLI o in altri , limitandosi ad affermare che il soggetto che si accaniva contro Willy , diverso dai fratelli BIANCHI , era vestito di bianco (e tra gli autori del pestaggio il solo che indossava una camicia bianca era appunto il PINCARELLI) .

E in tale contesto , di univoca valutazione , obiettivamente irrilevanti o scarsamente significative devono ritenersi alcune imprecisioni evidenziate dall'appellante , quali la circostanza che il PINCARELLI sia salito , dopo il pestaggio , sull'autovettura in uso ai fratelli BIANCHI (come riferito dal La Rocca , il quale verosimilmente confonde l'imputato con altro soggetto , il Cerquozzi , salito in macchina) o il tipo di abbigliamento indicato in una polo , mentre l'imputato indossava una camicia bianca (come riferito dal Vinciguerra) tenuto conto della situazione di forte concitazione vissuta dai presenti ; insostenibile è , invece , l'ulteriore rilievo concernente il posizionamento del Farbotti , asseritamente distante dall'aggressione , come riferito dal teste Ceci , ove si consideri che anche altri componenti del medesimo gruppo (il Vinciguerra e Oslgweu Eluls) , vicini al Farbotti , descrivono la medesima scena , avendo evidentemente una diretta percezione dei fatti .

Peraltro , ad ulteriore riscontro delle dichiarazioni sostanzialmente convergenti e attendibili rese dai testi indicati , si pongono le parziali ammissioni del PINCARELLI il quale riferisce di aver colpito Willy con "due pizze " ritenendo , forse a causa del suo stato di ebbrezza alcolica , di essere caduto a terra a causa di una sua spinta ; nessun significativo rilievo è attribuibile all'esito negativo di tracce genetiche sugli indumenti e sugli anelli indossati dall'imputato (in tal senso, il teste Rapone , in servizio presso il RIS di Roma) , avuto riguardo da un lato alle parziali ammissioni rese dallo stesso PINCARELLI , il quale appunto riferisce di aver dato a Willy "due pizze altezza cappuccio" e , dall'altro , al fatto che la condotta violenta tenuta dal PINCARELLI è consistita principalmente , sotto il profilo eziologico , nel calcio sferrato alla testa contro Willy quando era a terra (e comunque non è dimostrato che l'imputato portasse gli anelli alla stessa mano utilizzata per colpire la giovane vittima) ; diversamente , altro significativo riscontro è dato dalla conversazione intercorsa con il padre , nella sala d'attesa del carcere , in data 22/9/2020 , nel corso della quale ammette di aver colpito Willy ("solo so un po' rovinato che ci so tirato mentre stava per terra a chiglio ") .

Infine , le dichiarazioni rese dai testi escussi , in merito alla partecipazione degli attuali imputati alla violenta aggressione , nei termini sopra descritti , trovano un oggettivo riscontro

nelle lesioni riportate dalla vittima a causa dei ripetuti e violenti colpi al volto (almeno tre/quattro pugni) al capo , al collo , alla zona toracica e alla zona addominale , evidentemente sferrati da più persone , in un breve lasso di tempo ; del tutto insostenibile è , poi , l'assunto circa il già avvenuto decesso della vittima a causa del traumatismo cardiaco determinato dal calcio al torace , in quanto risulta accertato che al termine del pestaggio Willy era ancora in vita , come riferito dal teste Zequiri Jorgen ("boccheggiava come un pesce fuori d'acqua ") e dal teste Zurma (" aveva le convulsioni ") entrambi intervenuti in suo soccorso al termine dell'aggressione) , e come risulta dalla vitalità dell'infiltrazione emorragica del collo .

Peraltro , le dichiarazioni rese dagli imputati , in sede di esame sono del tutto incompatibili con le evidenze medico - legali , contrastanti con quanto riferito dai testi escussi in merito al ruolo avuto da ciascuno nella tragica vicenda e , in ultima analisi , rivolte solo a incolparsi reciprocamente e a riversare su altri la responsabilità della morte della giovane vittima (come risulta anche dalla conversazione ambientale del 16/10/2020 , intercorsa tra BIANCHI Marco e il fratello Bianchi Alessandro , uerosimilmente nella consapevolezza di essere intercettati).

E così , BIANCHI Gabriele esclude di aver colpito la giovane vittima (" ...io Willy non l'ho neanche sfiorato con un dito) , riconosce di aver colpito con un calcio il Cenciarelli , afferrandosi ad un palo e facendolo sbattere contro una macchina , pensando che potesse colpire il suo amico Omar (Shabani) o il fratello (BIANCHI Marco) , e riferisce di aver visto il BELLEGGIA colpire Willy , con un primo calcio al mento , tra la mandibola e l'orecchio destro , facendolo cadere a terra , e , mentre cercava di rialzarsi , con un secondo calcio "sotto al collo , così senza pietà!" .

BIANCHI Marco riconosce di aver dato una spinta e colpito con un calcio al fianco Willy , pensando che stesse litigando con l'amico Omar , facendolo cadere a terra , per poi fermarsi , su sollecitazione dello stesso Omar , e allontanarsi dopo aver visto che il ragazzo si era subito rialzato ; riferisce , inoltre , che il BELLEGGIA e il PINCARELLI erano alle sue spalle , e che raggiunta la propria autovettura , con il fratello Gabriele , aveva poi visto un ragazzo a terra ; riferisce , poi , che durante il viaggio di ritorno Omar accusava pesantemente il BELLEGGIA di aver colpito il ragazzo e poi , giunto ad Ardena , accusava anche il PINCARELLI il quale , a differenza del BELLEGGIA , si assumeva da subito le proprie responsabilità .

BELLEGGIA Francesco nega di aver partecipato all'aggressione e di aver colpito Willy ; riferisce di aver visto BIANCHI Marco sferrare contro Willy un calcio frontale al petto e poi un secondo calcio e poi pugni al volto (dopo il secondo calcio , " l'ho visto con le braccia scese , scese ") mentre BIANCHI Gabriele sferrava un calcio al Cenciarelli ; riferisce di non aver più visto , dopo l'arrivo dei fratelli BIANCHI , il PINCARELLI (" me lo sono lasciato alle spalle ") .

PINCARELLI Mario , in sede di dichiarazioni spontanee , riconosce di aver dato "due pizze " al ragazzo che stava per terra (Willy) , all'altezza del cappuccio , dopo essere caduto vicino a lui a seguito di una spinta ; riferisce di essere stato aiutato a rialzarsi dall'amico Proietti Aldo , con il quale faceva poi rientro ad Artena e lì gli veniva rimproverato da Omar (Shabani) di menare la gente per terra .

Orbene , le dichiarazioni rese dagli imputati , nei termini sopra indicati, sono del tutto contrastanti con le testimonianze rese dai numerosi testimoni escussi , ma sono anche non compatibili con le conseguenze lesive riportate dalla giovane vittima , riconducibili , per la loro rilevanza ed estensione , ad un brutale pestaggio di gruppo e non ad un'azione per quanto violenta di un singolo (e comunque , non certo ad un calcio al fianco e a "due pizze" , a voler seguire le parziali ammissioni rese da BIANCHI Marco e dal PINCARELLI).

Pertanto , deve ritenersi accertato che l'aggressione inizia con il violento calcio sferrato da BIANCHI Gabriele al petto di Duarte Monteiro Willy con tecnica da arti marziali e con potenza tale da sospingerlo di schiena contro un'autovettura ivi parcheggiata , al quale segue un pugno sferrato sempre da BIANCHI Gabriele , al momento in cui il giovane tenta di rialzarsi; a sua volta , BIANCHI Marco , in sinergia con il fratello , colpisce con un calcio al livello del collo e poi con un pugno il Cenciarelli , intervenuto in difesa di Willy , e poi lo stesso Willy con calci e pugni ; il BELLEGGIA e il PINCARELLI si affiancano da subito ai fratelli BIANCHI e colpiscono Willy con un violento calcio alla testa (il BELLEGGIA) e con calci e pugni (il PINCARELLI) quando ormai Willy è a terra inerme ; i fratelli BIANCHI e il BELLEGGIA fanno poi ritorno insieme ad Artena a bordo dell'autovettura Audi Q7 in uso ai fratelli BIANCHI , unitamente al Cerquozzi , allo Shabani e al Tondinelli , e il BELLEGGIA viene rimproverato dallo Shabani per il calcio sferrato contro una persona a terra ; il PINCARELLI , a sua volta , ritorna ad Artena con Proietti Aldo , si ricongiunge agli altri imputati e viene anche lui rimproverato dallo Shabani per i colpi sferrati contro un ragazzo inerme a terra .

La questione circa la rilevanza dei colpi nel determinismo della morte è posta e discussa dagli appellanti con il chiaro intento di escludere il rapporto di causalità tra la condotta tenuta dagli imputati nel corso dell'aggressione, quale accertata all'esito del giudizio, e l'evento morte; e così, si sostiene che se la morte del giovane Willy è riconducibile al calcio sferrato nella zona toracica, allora il nesso di causalità andrebbe escluso per il BELLEGGIA e per il PINCARELLI, atteso che avrebbero partecipato al pestaggio colpendo la vittima alla testa e al collo; al contrario, il nesso di causalità andrebbe escluso per i fratelli BIANCHI nel caso in cui la causa della morte sia individuata nei calci sferrati alla testa e al collo, ascrivibili agli altri imputati; in particolare, si sostiene che alcuni testi (lo Shabani, il Cerquozzi, il Tondinelli) avrebbero riferito del calcio alla testa sferrato dal BELLEGGIA proprio per alleggerire la posizione dei fratelli BIANCHI, loro amico fraterno.

Orbene, la questione, per quanto di rilievo sotto il profilo medico legale, ha una limitata rilevanza sotto il profilo giuridico.

E' stato autorevolmente affermato, difatti, che "il concorso di persone nel reato ha, secondo la teoria monistica accolta dal legislatore, struttura unitaria, nella quale l'azione tipica è costituita dall'insieme delle condotte dei vari compartecipi, purchè sussista, sotto l'aspetto oggettivo, la connessione causale degli atti dei singoli compartecipi e, sotto l'aspetto soggettivo, la consapevolezza dei singoli autori del collegamento finalistico tra i vari atti, con la conseguenza che, essendo gli atti del singolo nello stesso tempo atti loro propri ed atti comuni a tutti i compartecipi, di essi ciascuno risponde interamente" (in tal senso, Cass. sez. 1 n. 4466 del 11/2/1983); che "L'aggressione fisica collettiva, caratterizzata dalla reciproca consapevolezza della convergente, ancorché non simultanea, condotta dei correi, comporta che ciascuno di essi risponde del complesso delle lesioni riportate dalla vittima e, dunque, anche di quelle non causate in via diretta dall'azione materialmente posta in essere dal singolo" (Cass. sez. 5 n. 35274 del 14/7/2022).

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da più persone, quindi, tutti ne rispondono, anche se la condotta tipica sia stata posta in essere solo da uno o da alcuni di essi, sempre che gli altri abbiano dato un contributo causale alla determinazione dell'evento, contributo che può essere materiale, se i concorrenti hanno tenuto o agevolato la medesima condotta tipica o anche solo morale, se i concorrenti hanno tenuto una condotta di istigazione o di rafforzamento del proposito criminoso.

Si tratta quindi di stabilire se gli attuali imputati abbiano o meno dato un contributo causale alla determinazione dell'evento più che di accertare quale singolo colpo abbia cagionato la morte della vittima , secondo lo schema posto dagli appellanti .

Orbene , deve ritenersi accertato , alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi e delle parziali ammissioni di BIANCHI Gabriele , BIANCHI Marco e del PINCARELLI , che tutti gli attuali imputati hanno partecipato al brutale pestaggio , colpendo Willy ripetutamente e con violenza con calci e pugni , e il Cenciarelli , intervenuto in difesa di Willy , al fine di agevolare la condotta tipica e di impedire qualsiasi intervento anche solo di protezione dell'amico .

Pertanto , il rapporto di causalità tra la condotta e l'evento , nell'ambito della consolidata concezione unitaria in caso di concorso di persone nel reato , si estende necessariamente a tutti i compartecipi , anche se il colpo che ha determinato la morte della vittima è ascrivibile solo ad uno di essi ; la violenta azione di pestaggio deve essere , cioè , considerata nella sua interezza , anche nelle conseguenze lesive meno significative , e non può essere frazionata nei singoli colpi o distinta in diverse fasi , in quanto l'aggressione si svolge senza soluzione di continuità , in un breve lasso temporale .

In altri termini , e più semplicemente , deve affermarsi che la causa di morte di Duarte Monteiro Willy è individuabile nel brutale pestaggio cui è stato sottoposto da parte degli attuali imputati e nelle conseguenti e rilevanti lesioni descritte dai consulenti escussi ; come opportunamente precisato dal prof. Potenza , quello riscontrato in sede autoptica " .. è un quadro politraumatico e tutte (le lesioni) concorrono nel determinismo " , anche se si tratta di accertare quale sia la causa prevalente di morte .

Parimenti sussistente è l'elemento soggettivo del delitto contestato , qualificato in sentenza nella forma del dolo eventuale .

Gli appellanti (ad eccezione del BELLEGGIA) evidenziano che nel caso di specie l'intento era quello non di cagionare la morte della vittima , neanche nella forma di accettazione del rischio , ma solo quello di cagionare lesioni o percosse e che , pertanto , il fatto deve essere riqualificato quale omicidio preterintenzionale , ai sensi dell'art. 584 cp .

Al riguardo , sostengono i difensori di BIANCHI Gabriele che è escluso che l'imputato potesse rappresentarsi l'evento e accettarne il rischio , avendo partecipato all'aggressione con un

primo colpo (il calcio sferrato al petto) , privo di una particolare energia lesiva come si desume dall'assenza di lesioni della gabbia costale e poi , forse , con un colpo successivo (il pugno sferrato al momento in cui Willy tenta di rialzarsi) ; deve , altresì , escludersi che il calcio frontale al petto sia un colpo proibito dalle arti marziali , tanto che non sono previste per gli atleti forme di protezione individuale ; parimenti deve escludersi che il calcio iniziale possa interpretarsi come un segnale per gli altri partecipi (come "regola di ingaggio ") in quanto l'azione violenta non era stata in anticipo concertata dai concorrenti ; all'imputato sarebbe quindi rimproverabile la condotta di percosse , sorretta dal dolo d'impeto , ma anche " il non aver evitato il rischio necessariamente connesso all'azione caratterizzata ex se dalla messa in pericolo dell'incolumità personale del soggetto attinto da quella specifica volontà lesiva " , con conseguente riqualificazione del fatto come omicidio preterintenzionale .

Sostiene il difensore di BIANCHI Marco che l'imputato , al più , si è reso responsabile del reato di lesioni in quanto con la condotta tenuta nell'aggressione (un calcio sferrato all'altezza dell'arto inferiore) non avrebbe potuto rappresentarsi e neppure prefigurare , neanche nella forma del dolo eventuale , l'evento morte ; che in assenza di elementi idonei a far ritenere " che alcuno degli imputati potesse volere o anche solo accettare il rischio dell'evento morte " , considerata anche la breve durata dell'aggressione , il fatto deve essere riqualificato nell'ipotesi del dell'omicidio preterintenzionale .

Sostiene il difensore del PINCARELLI che , in ragione della durata dell'aggressione (meno di 30 secondi) e della natura dei colpi sferrati durante la fase successiva al calcio iniziale , superficiali e non idonei a cagionare la morte (ad esclusione del colpo al globo carotideo) deve ritenersi che l'intento dei concorrenti fosse solo quello di cagionare lesioni ma non certo quello di uccidere ; relativamente al PINCARELLI sussistono ulteriori elementi che consentono di escludere il dolo eventuale quali il fatto di non praticare le arti marziali , la mancanza di un previo accordo con gli altri partecipi , l'impossibilità di prevedere quanto sarebbe accaduto con l'arrivo dei fratelli BIANCHI , lo stato di ebbrezza al momento del fatto , il mancato collegamento con la condotta tenuta dai fratelli BIANCHI , l'assenza di contrasti con la vittima e l'assenza di consapevolezza di aver cagionato la morte di Willy ; al più , escluso che il colpo (il calcio) sia stato sferrato dall'imputato con l'intento di uccidere , deve ritenersi che " l'unica volontà potenzialmente certa è quella insita nel dolo da lesioni " , con conseguente riqualificazione del reato nell'ipotesi di cui all'art. 584 cp .

Le censure mosse in merito alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato e le richieste di un diversa qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 584 cp devono essere disattese

E' stato autorevolmente affermato che "Si configura il delitto di omicidio volontario - e non quello di omicidio preterintenzionale, caratterizzato dalla totale assenza di volontà omicida - quando la condotta, alla stregua delle regole di comune esperienza, dimostri la consapevole accettazione da parte dell'agente anche solo dell'eventualità che dal suo comportamento possa derivare la morte del soggetto passivo." (in tal senso, Cass. sez. 5 n. 11946 del 9/1/2020).

Preliminarmente, anche ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo del reato valgono le considerazioni sopra esposte in merito alla struttura unitaria del concorso di persone nel reato, nel senso che l'azione deve essere valutata nella sua interezza e non nei singoli atti, che i singoli autori devono essere consapevoli del collegamento finalistico tra i vari atti e che, in presenza dei requisiti richiesti, i concorrenti rispondono del medesimo titolo soggettivo di partecipazione al fatto-reato.

Orbene, risulta con evidenza la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di omicidio volontario, nella forma del dolo eventuale, in quanto i concorrenti, con la condotta violenta tenuta da ciascuno di essi, quale sopra descritta, pur rappresentandosi che il brutale pestaggio potesse determinare la morte della vittima, hanno agito ugualmente non solo accettando il rischio ma palesando un'adesione psicologica all'evento poi verificatosi.

In tal senso, significativi sono gli elementi emersi con rassicurante certezza all'esito dell'istruzione dibattimentale: 1) l'affiancamento del BELLEGGIA e del PINCARELLI ai fratelli BIANCHI e la movimentazione di tutti verso il medesimo obiettivo (il giovane Willy); 2) la potenza e la reiterazione dei colpi inferti alla vittima finanche quando ormai era a terra inerme; 3) la particolare tecnica dei colpi sferrati per imprimere maggiore forza da soggetti esperti di arti marziali (ad eccezione del PINCARELLI); 4) le regioni del corpo attinte (al torace, alla testa, al collo, all'addome) tutte sedi di organi vitali; 5) le rilevanti conseguenze lesive riportate dalla vittima sul corpo, quali evidenziate da tutti i consulenti medico legali.

In tale contesto, e secondo le regole della comune esperienza, deve del tutto escludersi che gli imputati abbiano agito al solo fine di cagionare lesioni alla vittima, ove si consideri anche

che sin dal calcio iniziale Willy è già incapace di difendersi , tanto che in suo aiuto interviene il Cenciarelli , parimenti colpito con violenza con calci e pugni .

Peraltro , la situazione di assoluta gravità dell'accaduto è immediatamente percepita dai soggetti presenti e in particolare proprio da un amico degli imputati , Shabani Omar , il quale, già al ritorno ad Artena , in forma alterata e concitata , rimprovera il BELLEGGIA e il PINCARELLI di aver colpito la vittima quando ormai era a terra , nonché dallo stesso BIANCHI Marco sempre nel viaggio di ritorno ad Artena (" Comunque, ragà , quel ragazzo è andato in coma " , come riferito dal BELLEGGIA) .

Scarsamente significativo è se il calcio al torace sia o meno vietato dalla disciplina delle arti marziali , in quanto nel caso di specie il colpo è stato sferrato non in ambito agonistico , contro un atleta di pari prestanza fisica , preparato a riceverlo e a pararlo , ma all'improvviso , contro un ragazzo dalla corporatura esile .

La circostanza , poi , della mancanza di un preventivo accordo tra gli imputati , anche sotto il profilo psicologico , non risulta essenziale , in quanto la scelta dei partecipi di tenere una determinata condotta può essere anche estemporanea , presa cioè al momento in cui si verifica l'episodio ; e comunque , per quanto riguarda il PINCARELLI non si può non rilevare che agisce per ultimo e quindi non solo agisce (così come il BELLEGGIA) in pieno collegamento causale con la condotta tenuta dai concorrenti , con tecnica da arti marziali di combattimento, ma è anche ben consapevole della gravità delle condizioni di salute della vittima , ormai inerme a terra .

Né si può sostenere che il PINCARELLI non abbia compreso l'effettiva gravità della situazione in quanto si trovava in stato di ebbrezza , risultando tale condizione del tutto indimostrata , non evidenziata dai testi escussi ed anzi smentita dalle riprese di videosorveglianza , al momento in cui l'imputato si allontana dal luogo per fare rientro con un amico ad Artena .

Parimenti devono essere disattese le richieste di riconoscimento dell'ipotesi del concorso anomalo ex art.116 , 2° comma cp e dell'attenuante di cui all'art. 114 cp avanzate dal difensore del PINCARELLI .

In tema di concorso di persone nel reato, la configurabilità del concorso cosiddetto " anomalo di cui all'art. 116 cod. pen. è soggetta a due limiti negativi e cioè che l'evento diverso non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale e che l'evento più grave,

concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base. (in tal senso , Cass. sez. 1 n. 44579 del 11/9/2018).

In tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso. (in tal senso , Cass. sez. 6 n. 34539 del 23/6/2021).

Orbene , nel caso di specie , l'ipotesi del concorso anomalo non è in alcun modo configurabile in quanto , per le ragioni sopra evidenziate , gli imputati rispondono tutti del delitto di omicidio volontario , nella forma del dolo eventuale , e quindi difetta uno dei due limiti negativi previsti dal richiamato e consolidato orientamento giurisprudenziale (né sussiste l'altro limite negativo , in quanto la morte della vittima è la diretta conseguenza della condotta violenta degli imputati e non di certo dovuta a fattori eccezionali , sopravvenuti , meramente occasionali , non ricollegabili eziologicamente alla condotta degli imputati).

Parimenti non configurabile è , poi , l'attenuante della minima importanza di cui all'art. 114 cp , in quanto il ruolo svolto dal PINCARELLI , quale descritto dai testi escussi , consistito nel colpire Willy ormai a terra con calci e pugni , non è in alcun modo marginale rispetto all'evento poi verificatosi ma di pari valenza negativa anche se di minore efficacia causale rispetto a quello svolto dagli altri concorrenti .

Deve essere , altresì , disattesa la richiesta di esclusione dell'aggravante dei futili motivi , avanzata dagli appellanti (ad eccezione del BELLEGGIA).

La circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento. (in tal senso , Cass. sez. 5 n. 25940 del 30/6/2020).

A sostegno , i difensori di BIANCHI Gabriele e BIANCHI Marco , evidenziano che i citati imputati intervengono solo dopo aver ricevuto insistenti telefonate da Cerquozzi e Shabani , mentre erano appartati con delle ragazze in una zona distante da quella dei locali , e nella erronea ma ragionevole convinzione che i loro amici si trovassero in pericolo , dopo aver notato che effettivamente vi era un assembramento di giovani in contrasto tra loro .

Il difensore del PINCARELLI , invece , sostiene che la motivazione fornita in sentenza , in merito al riconoscimento dell'aggravante , concerne unicamente la condotta dei fratelli BIANCHI mentre per il PINCARELLI , intervenuto in precedenza per cercare una pacifica risoluzione del contrasto tra il BELLEGGIA e lo Zurma , il motivo non solo è incerto ma è addirittura assente .

Orbene , deve escludersi che i fratelli BIANCHI siano intervenuti nella convinzione che i loro amici, Cerquozzi e Shabani , fossero in pericolo , ove si consideri che alle insistenti telefonate dei Cerquozzi non avevano dato alcun peso , ritenendo che fossero solo un pretesto per ritornare insieme ad Artena , e che , comunque , non era stata segnalata alcuna situazione di pericolo per loro ma solo di tensione causata peraltro dallo stesso BELLEGGIA ("sta facendo un macello ") ; che , comunque , al momento del loro arrivo nella zona dell'assembramento , come riferito da tutti i testi escussi , il contrasto non solo è meramente verbale ma anche in via di soluzione ; che l'intervento dei fratelli BIANCHI è immediato e non preceduto da alcuna richiesta di chiarimento sui possibili soggetti coinvolti nel contrasto ; che il Cerquozzi non è mai venuto in contatto con altri giovani e che , almeno nella fase iniziale dell'aggressione , Shabani non si trova nemmeno al centro dell'assembramento ; che l'aggressione si connota in termini di elevata offensività , anche dopo che la vittima è ormai a terra .

In realtà , nel caso di specie , è del tutto evidente l'assoluta sproporzione tra la gravità del reato, commesso con l'impiego di una forza tanto brutale e incongrua quanto inutile, peraltro in danno di un giovane completamente estraneo alla vicenda , e l'asserito "stimolo esterno" , tale da risolversi in un mero pretesto per dare sfogo ad impulsi violenti .

Le medesime considerazioni valgono anche per il PINCARELLI , avvicinatosi da subito ai fratelli BIANCHI e agli stessi accodatosi , unitamente al BELLEGGIA , nella partecipazione all'insensato pestaggio e nell'impiego di una violenza ancora più incomprensibile e inutile in quanto il PINCARELLI e il BELLEGGIA erano , a differenza dei fratelli BIANCHI , a conoscenza della totale estraneità della giovane vittima alla precedente situazione di contrasto .

47)



Meritevole di accoglimento è , invece , la richiesta di concessione delle attenuanti generiche avanzata dai difensore di BIANCHI Gabriele e BIANCHI Marco .

Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (in tal senso , Cass. sez. 2 n. 23903 del 15/7/2020)

Orbene , nel caso di specie , ai fini della concessione delle inuocate attenuanti , assume una precipua e assorbente rilevanza l'individuazione dell'elemento soggettivo del reato nella forma del dolo eventuale.

Già nella sentenza impugnata si riconosce che il calcio iniziale al torace non è stato sferrato da BIANCHI Gabriele "con il diretto proposito di uccidere " ; pur rappresentandosi l'evento , l'imputato ha ugualmente sferrato tale colpo "così accettando il rischio che Willy potesse morire; analoga accettazione del rischio è riconosciuta anche agli altri imputati in ragione della violenta condotta tenuta dagli stessi contro la giovane vittima .

Tra gli elementi indicati dall'art. 133 cp , ai fini della concessione delle attenuanti generiche , figura appunto "l'intensità del dolo " ed è indubbio che tra le varie forme di dolo elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza quella del dolo eventuale si collochi al livello più basso di intensità rispetto al dolo intenzionale e al dolo diretto .

Si impone , quindi , di adeguare la sanzione al fatto , non potendosi , evidentemente , applicare la medesima pena (la massima) per casi diversi , sorretti da una più intensa volontà omicidiaria.

Inoltre , non si può non considerare che i fratelli BIANCHI sono del tutto estranei al contrasto iniziale che ha poi prouocato la violenta aggressione , che la condotta degli imputati si è esaurita in un breve lasso di tempo (circa 40/50 secondi) e che il violento pestaggio è ascrivibile anche agli altri imputati .

Né la negativa personalità di BIANCHI Gabriele e di BIANCHI Marco , quale descritta nella impugnata sentenza , può ritenersi un elemento così soverchiante da prevalere finanche sull'elemento soggettivo del reato.



Risulta che gli imputati , gravati da un precedente per cessione di sostanze stupefacenti ed estorsione di non particolare rilievo , erano conosciuti nel loro ristretto ambito territoriale come soggetti che praticavano le arti marziali (MMA) e che si mostravano aggressivi e violenti ; ulteriori elementi , pur valorizzati in sentenza (la partecipazione ad una chat Whatsapp denominata "La gang dello scrocchio " , video e foto evocativi di uno stile di vita improntato alla forza fisica , dove non sempre è agevole distinguere la finzione dalla realtà , la devianza dal cattivo gusto) , trasferiti in una dimensione più ampia ed alimentati dai mezzi di comunicazione e dai social , finiscono con il rendere un'immagine distorta ed esasperata (il "mostro a due teste " richiamato da uno dei difensori) , con il rischio di sovrapporre all'accertamento giudiziario una valutazione di tipo etico e finanche estetico .

La censura di eccesso di clamore mediatico che in qualche modo si riversa sul processo , mossa dai difensori , qui coglie nel segno.

Diversamente, deve essere disattesa la richiesta di concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla ritenuta aggravante , avuto riguardo alla gravità del delitto contestato , al ruolo avuto da ciascuno degli imputati nel brutale pestaggio , alla consapevolezza da parte del PINCARELLI (e del BELLEGGIA) della estraneità di Willy al precedente contrasto e , per quanto concerne BIANCHI Gabriele e BIANCHI Marco , anche al precedente riportato .

Deve essere disattesa la richiesta di esclusione delle parti civili , Comuni di Colleferro (luogo dove si sono svolti i fatti) Ardena (Ivogo di residenza degli imputati) e Paliano (luogo di residenza della vittima) , per le condivisibili ragioni espresse dalla Corte di Assise di Frosinone da intendersi qui integralmente riportate .

Devono , infine , essere disattese le richieste di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale , avanzate dai difensori degli imputati in quanto non necessarie ai fini della decisione ; come già evidenziato , la valutazione di attendibilità dei testi escussi deve essere risolta attraverso l'applicazione delle regole processuali , tanto più che , nel caso di specie , le evidenziate divergenze e imprecisioni non incidono sostanzialmente sul complessivo quadro probatorio né sul riconoscimento di responsabilità degli imputati , alla luce della struttura unitaria del concorso di persone nel reato (né le stesse sarebbero risolvibili attraverso una nuova escussione tenuto conto , anche , dell'ulteriore periodo di tempo trascorso dai fatti contestati) ; non necessario è l'espletamento di una perizia medico - legale, ove si consideri che in merito alla causa di morte , individuata in forma prevalente nella contusione cardiaca

determinata da un potente calcio al torace , tutti i consulenti medico – legali escussi sono concordi ; del tutto irrilevanti sono , poi , le richieste di acquisizione degli articoli di stampa e di discussione del teste Zurma Federico e dell'autrice del libro " 40 secondi", Angeli Federica , per chiarire la natura dei riportati contatti intercorsi tra Zurma Federico e Shabani Omar , tenuto anche conto del fatto che proprio lo Zurma , a differenza di tutti gli altri testi , non fornisce alcuna precisa indicazione sulle modalità della violenta aggressione e sul ruolo avuto nella stessa dai singoli imputati .

Pertanto , concesse a BIANCHI Gabriele e a BIANCHI Marco le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante dei futili motivi , considerato in particolare il ruolo svolto da entrambi nel brutale e insensato pestaggio , di primaria rilevanza rispetto a quello svolto dagli altri imputati , adeguata al disvalore sociale del fatto e conforme ai criteri di cui all'art. 133 cp, è la pena di anni 24 di reclusione ciascuno .

Deve essere confermata la sentenza emessa nei confronti del PINCARELLI (con pena applicata nel minimo) e del BELLEGGIA , considerato anche che per il BELLEGGIA non è stata avanzata dall'appellante alcuna richiesta di riduzione della pena .

Per l'effetto , il PINCARELLI e il BELLEGGIA devono essere condannati al pagamento delle spese del giudizio di appello .

Devono essere confermate , altresì , per tutti gli imputati le pene accessorie e le statuizioni civili di cui all'impugnata sentenza , con conseguente condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e di assistenza che si liquidano come da dispositivo .


P Q M

Visto l'art. 605 cpp e l'art. 592 cpp,

in riforma della sentenza della Corte di Assise di Frosinone in data 4 luglio 2022 appellata da BIANCHI Gabriele , BIANCHI Marco , PINCARELLI Mario e BELLEGGIA Francesco , applica a BIANCHI Gabriele e a BIANCHI Marco le circostanze attenuanti generiche , con giudizio di equivalenza alla circostanza aggravante dei futili motivi , e ridetermina nei loro confronti la pena in anni 24 di reclusione ciascuno .

Conferma la sentenza nei confronti di PINCARELLI Mario e di BELLEGGIA Francesco , che condanna al pagamento delle spese di questo grado .

sc)

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Conferma nei riguardi di tutti gli imputati le pene accessorie e le statuizioni civili della sentenza impugnata .

Condanna gli appellanti alla refusione delle spese di rappresentanza e assistenza sostenute in questo grado dalle parti civili , liquidate in euro 8.000,00 per DUARTE Maria Lucia e Monteiro Milena , in euro 6.000,00 per Do Nascimento Monteiro Armando , e in euro 4.000,00 per ciascuno dei Comuni costituiti , oltre accessori di legge .

Fissa in giorni 90 il termine per il deposito della sentenza.

Roma , 12 luglio 2023

Il Consigliere est.

Il Presidente

Depositata in Cancelleria

Oggi 4.10.2023

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

Il Funzionario Giudiziario

Emanuela Orsini

